



DWS Investment S.A.

DWS Euro-Corp High Yield

Prospetto e regolamento di gestione

Validità: 1 ottobre 2011

Depositato presso la CONSOB
in data 30 Maggio 2012

Non trattandosi di materiale pubblicitario, il presente prospetto
è da utilizzare solo nell'ambito di una informativa individuale

**Il presente prospetto del fondo comune d'investimento
DWS Euro-Corp High Yield è traduzione fedele dell'ultimo prospetto
ricevuto dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier**

**DWS Investment S.A.
Un Procuratore**

DWS Investment S.A. gestisce attualmente i seguenti fondi d'investimento sotto forma di fonds commun de placement (FCP) ai sensi della Legge del 17 dicembre 2010 (situazione al 1 ottobre 2011).

AL DWS GlobalAktiv+; ARERO – Der Weltfonds; Breisgau-Rent; Certificate Horizon*; DB Advisors Emerging Markets Equities – Passive; DB Advisors Invest*; DB Advisors Strategy Fund*; DB Opportunity; DB Portfolio*; db PrivatMandat Fit*; db PrivatMandat Invest*; DBM Vermögensverwaltung Ausgewogen; DBM Vermögensverwaltung Ertrag; DBM Vermögensverwaltung Wachstum; DWS AgriX Garant 2013; DWS Alpha Fonds; DWS Best Global FX Selection Plus; DWS BestSelect Branchen; DWS Bond Flexible; DWS Brazil; DWS BRIC Garant; DWS BRIC Garant 2012; DWS Cashback Garant 2014; DWS Corporate Bond Basket 2013; DWS Credit Opportunities; DWS Deutschland Garant 2013; DWS DifferenzChance 2013; DWS Diskont Basket; DWS Dividende Deutschland Direkt 2014; DWS Dividende Direkt 2014; DWS Dividende Emerging Markets Direkt 2015; DWS Dividende Garant 2016; DWS Dividende USA Direkt 2014; DWS Emerging Asia; DWS Emerging Markets Bonds 2014; DWS Emerging Markets Corporates 2015; DWS Emerging Sovereign Bond Fund AUD; DWS Etoile; DWS Euro Reserve; DWS Euro-Bonds (Long); DWS Euro-Bonds (Medium); DWS Euro-Corp High Yield; DWS Europa Garant 2012; DWS Europe Convergence Bonds; DWS Eurorenta; DWS Flexible Invest 10; DWS Flexible Invest 30; DWS Flexible Invest 50; DWS Flexible Invest 70; DWS Flexible Invest 90; DWS Flexible Invest 100; DWS FlexPension I; DWS Floating Rate Notes; DWS Garant 80 FPI; DWS Global*; DWS Global Equity Focus Fund; DWS Global Value; DWS Gold plus; DWS India; DWS Lateinamerika; DWS Megatrend Performance 2016; DWS Nova Solution I; DWS Osteuropa; DWS Performance Rainbow 2015; DWS Performance Select 2014; DWS Prospero Fund; DWS Rendite*; DWS Rendite 2012; DWS Rendite Extra Garant; DWS Rendite Garant 2015; DWS Rendite Garant 2015 II; DWS Rendite Optima; DWS Rendite Optima Four Seasons; DWS Rendite Plus Garant; DWS Renten Direkt 2013; DWS Renten Direkt 2014; DWS Renten Direkt 2014 II; DWS Renten Direkt Select 2016; DWS Russia; DWS SachwertStrategie Protekt Plus; DWS Shift 2015; DWS Shift 2016, DWS Shift 2017; DWS Short Duration Emerging Markets FX; DWS Top Balance; DWS Top DivideX Bonus 2012; DWS Top Dynamic; DWS Türkei; DWS (US Dollar) Reserve; DWS Unternehmensanleihen Direkt 2014; DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux); DWS Vermögensmandat*; DWS Vola Strategy; DWS Vorsorge*; DWS World Funds*; DWS Zeitwert Protect; EM Equities; FI ALPHA*; GIS High Conviction Equity (USD); Global Emerging Markets Balance Portfolio; Global Fund; Multi Opportunities; Multi Opportunities II; Multi Opportunities III; Multi Style – Mars; NOVETHOS Invest*; PAM Fixed Income Opportunities (USD); PAM International Fund Selection Portfolio*; PWM Mandat – DWS*; RAM Dynamisch; RAM Konservativ; RAM Wachstum; Rendite Short Plus; SFC Global Markets; SK Invest*; Südwestbank Vermögensmandat*; thallos Global Trend; Zurich*; Zurich Vorsorge Dachfonds II

nonché sedici Società d'investimento sotto forma di Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) ai sensi della Legge del 17 dicembre 2010 e trentadue fondi d'investimento speciali secondo la Legge del 13 febbraio 2007 sotto forma di SICAV-SIF o FCP-SIF.

* FCP multicomparto

Indice

Ulteriori informazioni per gli investitori nella Repubblica Federale di Germania	2
A. Prospetto	7
DWS Euro-Corp High Yield in sintesi	16
B. Regolamento di gestione	18
Sezione generale	18
Sezione specifica DWS Euro-Corp High Yield	24

Inquadramento giuridico:

FCP secondo la Parte I della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo.

Note

Il fondo d'investimento giuridicamente non autonomo descritto nel presente prospetto d'offerta è un fondo di diritto lussemburghese (fonds commun de placement) ai sensi della Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo in valori immobiliari ("Legge del 17 dicembre 2010") e in conformità alle disposizioni contenute nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che sostituisce la direttiva 85/611/CEE (OICVM), nonché alle disposizioni previste dal regolamento giuridico del Granducato dell'8 febbraio 2008 relative a determinate definizioni della Legge del 20 dicembre 2002 modificata riguardante gli organismi d'investimento collettivo¹ ("Regolamento del Granducato dell'8 febbraio 2008"), con il quale è stata attuata la direttiva 2007/16/CE²

("direttiva 2007/16/CE") nell'ordinamento giuridico lussemburghese.

In merito alle disposizioni contenute nella direttiva 2007/16/CE e nel regolamento giuridico del Granducato dell'8 febbraio 2008, le linee guida del "Comitato degli enti regolatori di titoli europei" (CESR, Committee of European Securities Regulators) contenute nella versione attualmente in vigore del documento "CESR's guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS" forniscono una serie di spiegazioni aggiuntive da tenere in considerazione con riferimento agli strumenti finanziari che rientrano tra gli OICVM ai sensi della direttiva 2009/65/CE.³

Non è consentito fornire informazioni o spiegazioni divergenti da quanto indicato nel prospetto

o nel regolamento di gestione. DWS Investment S.A. non risponde di informazioni o spiegazioni divergenti da quelle contenute nel presente prospetto e nel regolamento di gestione.

¹ Sostituita dalla Legge del 17 dicembre 2010.

² Direttiva 2007/16/CE della Commissione del 19 marzo 2007 per l'attuazione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio per il coordinamento delle disposizioni legislative e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) con riferimento alla spiegazione di determinate definizioni ("direttiva 2007/16/CE").

³ CSSF – circolare 08-339 nella versione attualmente in vigore del documento: CESR's guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS – marzo 2007, ref.: CESR/07-044; CESR's guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS – The classification of hedge fund indices as financial indices – luglio 2007, ref.: CESR/07-434.

Ulteriori informazioni per gli investitori nella Repubblica Federale di Germania

Il prospetto, il regolamento di gestione "Informazioni chiave per gli investitori", la relazione semestrale e il rendiconto annuale, nonché i prezzi di emissione e rimborso possono essere ritirati gratuitamente presso la Società di Gestione e gli uffici di informazione e pagamento.

Le richieste di rimborso possono essere presentate presso gli uffici di pagamento in Germania. Tutti i pagamenti (ordini di rimborso, eventuali distribuzioni e altri pagamenti) agli investitori vengono eseguiti dagli uffici di pagamento tedeschi.

I prezzi di emissione e rimborso delle quote vengono pubblicati sul sito internet www.dws.de. Eventuali comunicazioni ai detentori di quote vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale elettronica.

Gli uffici di collocamento, informazione e pagamento per la Germania sono:

Deutsche Bank AG
Taubusanlage 12
60325 Francoforte sul Meno, Germania
e relative filiali

Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
Theodor-Heuss-Allee 72
60486 Francoforte sul Meno, Germania
e relative filiali

Diritto di revoca ai sensi dell'art. 126 InvG:

Se l'acquisto di quote d'investimento avviene tramite contrattazioni verbali al di fuori degli uffici aziendali di colui che vende le quote ovvero ha agito da intermediario alla vendita, l'acquirente può revocare la sua dichiarazione di volontà volta all'acquisto entro un termine di due settimane, alla Società d'investimento straniera (diritto di revoca). La disposizione è valida anche nel caso in cui colui che vende le quote o ha agito da intermediario alla vendita non possiede propri uffici aziendali permanenti. Qualora si tratti di una vendita a distanza prevista ai sensi dell'art. 312b del Codice Civile tedesco, nel caso di acquisto di servizi finanziari il cui prezzo è sottoposto alle oscillazioni del mercato finanziario (art. 312d comma 4 n. 6 del CC tedesco), il diritto di revoca è escluso. A garanzia del termine è sufficiente l'invio tempestivo della dichiarazione di revoca. La revoca è da dichiarare a DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo, Lussemburgo, a mezzo scritto e indicando la persona dichiarante e la sua firma. Non è necessario esporre motivazioni. Il termine di revoca inizierà a decorrere solamente dal momento della consegna all'acquirente della copia della proposta contrattuale o dalla spedizione allo stesso di una fattura di acquisto in cui sia contenuta l'informativa sul diritto di revoca come illustrato sopra. Se l'inizio del termine è controverso, l'onere della prova ricade sul venditore. Il diritto di revoca non sussiste se il venditore dimostra che o l'acquirente ha acquistato le quote nell'ambito della sua attività commerciale oppure il venditore ha visitato l'acquirente, su sua precedente richiesta, per avviare le trattative che hanno portato alla vendita delle quote (art. 55 comma 1 del Code of Trade and Commerce (Gewerbeordnung)). Se la revoca viene eseguita e l'acquirente ha già corrisposto dei pagamenti, la Società d'investimento straniera è obbligata a rimborsare all'acquirente, eventualmente dietro contemporanea restituzione delle quote acquistate, i costi pagati e un importo corrispondente al valore delle quote pagate nel giorno successivo al ricevimento della dichiarazione di revoca. Non è possibile rinunciare al diritto di revoca.

Indicazioni circa le norme fiscali più significative riguardanti gli investitori

Fondo d'investimento di diritto lussemburghese

Informazioni generali

Le indicazioni in merito alla normativa fiscale si applicano solo a quegli investitori interamente assoggettati ad imposta nella Repubblica Federale di Germania. Consigliamo all'investitore non residente di mettersi in contatto con il proprio consulente fiscale prima dell'acquisto delle quote del fondo di investimento descritto nel presente prospetto, per chiarire individualmente le possibili conseguenze fiscali di tale acquisto nel proprio paese di origine.

Di norma il fondo d'investimento estero è esente dall'imposta sul reddito delle società di capitali e dall'imposta sulle attività commerciali, industriali e artigianali. Tuttavia, nel caso di investitori privati, i proventi imponibili del fondo d'investimento, in qualità di redditi da capitale, sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche se dovessero superare, congiuntamente agli altri redditi da capitale, l'importo forfettario annuo per i risparmiatori di EUR 801,00 previsto per i single o per il coniuge con imposizione separata o di EUR 1.602,00 per l'imposizione congiunta dei coniugi.

I redditi da capitale sono sostanzialmente soggetti a un prelievo fiscale del 25% (al quale si aggiunge il contributo di solidarietà e l'eventuale imposta ecclesiastica). Ai redditi da capitale appartengono anche i proventi distribuiti dal fondo d'investimento, i proventi assimilabili a distribuzione, l'utile provvisorio e i profitti derivanti dall'acquisto o dalla vendita di quote del fondo, purché acquistate dopo il 31 dicembre 2008.

Nella fattispecie, per l'investitore privato il prelievo fiscale ha l'effetto di una ritenuta (la cosiddetta ritenuta alla fonte), affinché i redditi da capitale non debbano essere indicati regolarmente nella dichiarazione dei redditi. In fase di applicazione di tale ritenuta alla fonte, l'ufficio depositario nazionale effettua la compensazione delle perdite e scala la ritenuta alla fonte estera imputabile.

Il prelievo fiscale non ha tuttavia l'effetto di una ritenuta, se l'aliquota personale è inferiore alla quota di ritenuta del 25%. In questo caso, i redditi da capitale possono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. L'ufficio delle imposte applica quindi l'aliquota fiscale personale più bassa e scala il debito fiscale personale dal prelievo fiscale effettuato (il cosiddetto accertamento favorevole).

Nella misura in cui ai redditi da capitale non è stato attribuito alcun prelievo fiscale (perché, ad esempio, gli utili della vendita di quote del fondo vengono ottenuti in un deposito estero), tali redditi dovranno essere indicati nella dichiarazione. Al momento dell'imposizione fiscale, a tali redditi da capitale verrà attribuita la quota di ritenuta del 25% o l'aliquota personale inferiore.

Nonostante il prelievo fiscale e l'aliquota personale superiore, potrebbe essere necessario comunicare i redditi da capitale se, nell'ambito della dichiarazione dei redditi, si rivendicano oneri fiscali straordinari o uscite straordinarie (ad esempio donazioni).

Finché le quote rientrano nel capitale di esercizio, gli utili sono soggetti a imposte in qualità di utili di

esercizio. In questo caso il prelievo fiscale non ha l'effetto di una ritenuta e non verrà effettuata alcuna compensazione delle perdite da parte dell'ufficio depositario. La legislazione fiscale richiede un trattamento differente delle componenti dei proventi, a seconda che si tratti della determinazione dei proventi imponibili o dei proventi da capitale imponibili.

I Quote nel capitale privato (soggetti fiscalmente residenti)

1. Interessi e proventi assimilabili, nonché dividendi nazionali ed esteri

Gli interessi e i proventi a essi assimilabili, nonché i dividendi bancari nazionali ed esteri sono sostanzialmente imponibili per l'investitore, un principio che si applica indipendentemente dal fatto che i proventi vengano distribuiti o reinvestiti.

Gli interessi distribuiti e i proventi assimilabili, come pure i dividendi nazionali ed esteri del fondo d'investimento sono assoggettati di norma a un prelievo fiscale del 25% (al quale si aggiunge il contributo di solidarietà e l'eventuale imposta ecclesiastica).

Se si tratta di un fondo d'investimento a capitalizzazione fiscale, il prelievo fiscale del 25% (più contributo di solidarietà) non viene effettuato al momento del reinvestimento. I proventi sottostanti il prelievo fiscale vengono tuttavia documentati in modo cumulativo e accorpati (i cosiddetti proventi accumulati assimilabili a distribuzione) in caso di rimborso/vendita di quote d'investimento tramite un ufficio depositario nazionale.

2. Utili derivanti dalla vendita di titoli, utili derivanti da operazioni a termine e proventi da premi riscossi come venditore d'opzione

Gli utili derivanti dalla vendita di azioni, le quote d'investimento e i diritti di godimento assimilabili ad azioni ordinarie, gli utili derivanti da operazioni a termine, nonché i proventi da premi riscossi come venditore d'opzione, conseguiti nell'ambito del fondo d'investimento, non possono essere rilevati dall'investitore finché non vengono distribuiti. Inoltre, gli utili derivanti dalla vendita delle quote d'investimento definiti nell'articolo 1, paragrafo 3, comma 3, numero 1, lettere da a) a f) InvStG, non possono essere rilevati dall'investitore se non vengono distribuiti.

Ciò comprende i seguenti crediti di capitale:

- Crediti di capitale con rendimento da emissione;
- Crediti di capitale con cedola fissa o variabile, nei quali il rimborso del capitale è confermato o garantito allo stesso livello (ad esempio obbligazioni "normali", floater, reverse floater o obbligazioni down-rating);
- Certificati di rischio che riproducono il corso di un'azione o di un indice pubblicato per una serie di azioni in rapporto 1:1;
- Obbligazioni reverse convertible, obbligazioni exchangeable e obbligazioni convertibili;

e) obbligazioni di partecipazione gestite senza ratei di interesse (flat) e diritti di godimento di capitale di terzi;

f) Obbligazioni cum warrant.

Se gli utili derivanti dalla vendita dei suddetti titoli/crediti di capitale, utili derivanti da operazioni a termine, nonché proventi da premi riscossi come venditore d'opzione vengono distribuiti, diventano di norma soggetti a imposta e subiscono un prelievo fiscale del 25% (più il contributo di solidarietà e l'eventuale imposta ecclesiastica). Gli utili distribuiti derivanti dalla vendita di titoli e gli utili derivanti da operazioni a termine sono tuttavia da ritenersi esenti da imposte, se i titoli nell'ambito del fondo d'investimento sono stati acquistati prima dell'1 gennaio 2009 o se le operazioni a termine sono state stipulate prima di questa data. Per gli investitori che hanno acquistato delle quote di un fondo di investimento successivamente al 31 dicembre 2008 verrà effettuata un'imputazione fittizia di tali utili distribuiti esenti da imposte in fase di calcolo dell'utile derivante dalla vendita (a tale proposito, si veda il punto I 5).

I risultati della vendita di crediti di capitale, non contemplati nel suddetto elenco, verranno gestiti come interessi dal punto di vista fiscale (a tale proposito, si veda il sopramenzionato punto I 1).

3. Proventi fiscali negativi

I proventi negativi che permangono in seguito alla compensazione con i proventi positivi dello stesso tipo a livello del fondo di investimento verranno portati a nuovo. Tali valori potranno essere compensati nell'ambito del fondo d'investimento con i futuri proventi imponibili positivi. Non è prevista l'imputazione diretta dei proventi fiscali negativi sull'investitore. Gli importi negativi avranno quindi effetto sull'imposta sui redditi dell'investitore solo per il periodo di imposizione fiscale (anno fiscale) di competenza per l'anno in cui si chiude l'esercizio del fondo d'investimento, ovvero in cui avviene la distribuzione relativa all'esercizio del fondo d'investimento per il quale vengono compensati i proventi fiscali negativi nell'ambito dello stesso. Non è possibile la precedente imputazione di tali proventi sull'imposta sui redditi dell'investitore.

4. Distribuzione di patrimonio

La distribuzione di patrimonio non è imponibile. Tuttavia la distribuzione conseguita dall'investitore durante il periodo di detenzione deve essere aggiunta al risultato fiscale derivante dalla vendita di quote del fondo. In altre parole, va a comporre gli utili fiscali.

5. Utili dell'investitore derivanti da vendite

Se le quote di un fondo di investimento, acquistate dopo il 31 dicembre 2008, vengono vendute da un investitore privato, l'utile derivante dalle vendite sarà soggetto a una ritenuta alla fonte del 25% (più il contributo di solidarietà e l'eventuale imposta ecclesiastica).

Una vendita delle quote acquistate prima dell'1 gennaio 2009 consente agli investitori privati di sottrarre alla tassazione il relativo utile.

In fase di calcolo dell'utile derivante dalla vendita per la ritenuta alla fonte si dovranno decurtare le

spese di acquisto relative all'utile provvisorio al momento dell'acquisto e il ricavo di vendita relativo all'utile provvisorio al momento della vendita, al fine di evitare una doppia imposizione dell'imposta sui redditi sugli utili provvisori (si veda di seguito). Inoltre, il ricavo di vendita deve essere decurtato degli utili reinvestiti, già assoggettati a imposta dall'investitore, al fine di evitare una doppia imposizione. Al ricavo di vendita si aggiunge un ammontare pari alle imposte straniere versate di cui all'articolo 4, paragrafo 2 InvStG e alle imposte sul reddito da capitali di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 4 InvStG, meno una richiesta di ribasso, purché tali imposte siano parte dei proventi reinvestiti ottenuti durante il periodo di detenzione, nonché un ammontare pari ai proventi assimilabili a distribuzione degli esercizi precedenti il periodo di detenzione, distribuiti nel corso del periodo di detenzione. Se l'investitore ha acquistato quote di un fondo d'investimento successivamente al 31 dicembre 2008, a partire dall'1 gennaio 2009 gli utili distribuiti da operazioni a termine e gli utili derivanti dalla vendita di titoli esenti da imposte dovranno essere aggiunti all'utile derivante dalle vendite.

Gli utili derivanti dalla vendita di quote del fondo acquistate dopo il 31 dicembre 2008 sono esenti da imposte, purché riconducibili ai proventi nel fondo durante il periodo di detenzione, non ancora acquisiti a livello di investitore ed esenti da imposte in base a DBA (i cosiddetti utili immobiliari in percentuale del periodo di detenzione). La condizione necessaria è la pubblicazione da parte della società d'investimento dell'utile azionario come tasso percentuale del valore delle quote di fondi di investimento nei giorni di valutazione.

Nel caso in cui la partecipazione preveda un importo minimo di investimento pari o superiore a EUR 100.000,00 oppure la partecipazione di persone fisiche dipenda dall'esperienza dell'investitore (per classi di quote in riferimento a una classe di quote), per la vendita o il rimborso delle quote acquistate dopo il 9 novembre 2007 e prima del 1 gennaio 2009 vale quanto segue: gli utili derivanti dalla vendita o dal rimborso di tali quote sono soggetti alla quota di ritenuta del 25%. L'utile imponibile derivante dalla vendita o dal rimborso di tali quote si limita in questo caso però all'importo degli utili reinvestiti nell'ambito del fondo derivanti dalla vendita di titoli conseguiti dopo il 31 dicembre 2008 e degli utili reinvestiti nell'ambito del fondo derivanti da operazioni a termine stipulate dopo il 31 dicembre 2008. La limitazione dell'utile imponibile derivante dalla vendita prevede che venga comprovato il relativo importo.

Il Ministero delle Finanze tedesco stabilisce, in un documento datato 22 ottobre 2008, che gli importi di investimento pari ad almeno EUR 100.000,00 vengano presupposti e che venga richiesta una speciale perizia qualora il patrimonio effettivo del fondo d'investimento sia attribuibile a un numero esiguo di investitori (fino a un massimo di dieci).

II Quote del capitale di esercizio (soggetti fiscalmente residenti)

1. Proventi da interessi, proventi assimilabili

Gli interessi e i proventi assimilabili sono assoggettati a imposta per l'investitore, un principio che si applica indipendentemente dal fatto che

i proventi vengano distribuiti o reinvestiti. Gli interessi imponibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2a InvStG nell'ambito delle norme di deducibilità degli interessi nel rispetto dell'articolo 4h EStG.

Gli interessi distribuiti e i proventi assimilabili sono di norma assoggettati a un prelievo fiscale del 25% (al quale si aggiunge il contributo di solidarietà).

Se si tratta di un fondo d'investimento a capitalizzazione fiscale, il prelievo fiscale del 25% (più contributo di solidarietà) non viene effettuato al momento del reinvestimento. I proventi sottostanti il prelievo fiscale vengono tuttavia documentati in modo cumulativo e accorpati (i cosiddetti proventi accumulati assimilabili a distribuzione) in caso di rimborso/vendita di quote d'investimento tramite un ufficio depositario nazionale.

2. Utili derivanti dalla vendita di titoli, utili derivanti da operazioni a termine e proventi da premi riscossi come venditore d'opzione

Gli utili derivanti dalla vendita di azioni, le quote d'investimento e i diritti di godimento assimilabili ad azioni ordinarie, gli utili derivanti da operazioni a termine, nonché i proventi da premi riscossi come venditore d'opzione, conseguiti nell'ambito del fondo d'investimento, non possono essere rilevati dall'investitore finché non vengono distribuiti. Inoltre, gli utili derivanti dalla vendita del credito capitale definito nell'articolo 1, paragrafo 3, comma 3, numero 1, lettere da a) a f) InvStG, non possono essere rilevati dall'investitore se non vengono distribuiti.

Ciò comprende i seguenti crediti di capitale:

- a) Crediti di capitale con rendimento da emissione;
- b) Crediti di capitale con cedola fissa o variabile, nei quali il rimborso del capitale è confermato o garantito allo stesso livello (ad esempio obbligazioni "normali", floater, reverse floater o obbligazioni down-rating);
- c) Certificati di rischio che riproducono il corso di un'azione o di un indice pubblicato per una serie di azioni in rapporto 1:1;
- d) Obbligazioni reverse convertible, obbligazioni exchangeable e obbligazioni convertibili;
- e) Obbligazioni di partecipazione gestite senza ratei di interesse (flat) e diritti di godimento di capitale di terzi;
- f) Obbligazioni cum warrant.

Se tali guadagni vengono distribuiti sono soggetti a tassazione per l'investitore. Contestualmente, gli utili derivanti dalla vendita di azioni detenute da investitori che sono società di capitali, saranno sostanzialmente esenti da imposte, tuttavia il 5% figurerà come spese d'esercizio non detraibile. Per gli altri investitori commerciali (ad esempio le imprese individuali) gli utili derivanti dalla vendita di azioni saranno esenti da imposte fino al 40% (procedimento di imposizione parziale). Gli utili derivanti dalla vendita di obbligazioni/crediti di capitale, gli utili derivanti da operazioni a termine e i proventi da premi riscossi come venditore d'opzione saranno invece totalmente assoggettati a imposta.

I risultati della vendita di crediti di capitale, non contemplati nel suddetto elenco, verranno gestiti

come interessi dal punto di vista fiscale (a tale proposito, si veda il punto II 1).

3. Dividendi nazionali ed esteri

I dividendi di società di capitali nazionali ed estere distribuiti su quote del capitale d'esercizio o reinvestiti saranno essenzialmente esenti da imposta (ad eccezione dei dividendi ai sensi della norma REITG). Tuttavia il 5% dei dividendi figurerà come spese d'esercizio non detraibili. Per gli altri investitori commerciali (ad esempio le imprese individuali) i proventi saranno esenti da imposte fino al 40% (procedimento di imposizione parziale).

I dividendi nazionali ed esteri sono sostanzialmente soggetti al prelievo fiscale del 25%, al quale si aggiunge il contributo di solidarietà.

Se si tratta di un fondo d'investimento a capitalizzazione fiscale, il prelievo fiscale del 25% (più contributo di solidarietà) non viene effettuato al momento del reinvestimento. I proventi sottostanti il prelievo fiscale vengono tuttavia documentati in modo cumulativo e accorpati (i cosiddetti proventi accumulati assimilabili a distribuzione) in caso di rimborso/vendita di quote d'investimento tramite un ufficio depositario nazionale.

Nel caso degli investitori soggetti all'imposta sulle attività commerciali, industriali e artigianali, i proventi dei dividendi in parte esenti dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul reddito delle società di capitali dovranno essere aggiunti e non decurtati, al fine di individuare i proventi dell'attività commerciale, industriale o artigianale. Il Ministero delle Finanze tedesco stabilisce che i dividendi di società di capitali estere, come i cosiddetti dividendi intercompany, possono essere totalmente esenti da imposte solo se l'investitore è una società (di capitali), secondo quanto disposto dalla convenzione sulla doppia imposizione vigente, ed è titolare di una partecipazione intercompany proporzionale alla propria capacità finanziaria.

4. Proventi fiscali negativi

I proventi negativi che permangono in seguito alla compensazione con i proventi positivi dello stesso tipo a livello del fondo di investimento verranno portati a nuovo. Tali valori potranno essere compensati nell'ambito del fondo d'investimento con i futuri proventi imponibili positivi. Non è prevista l'imputazione diretta dei proventi fiscali negativi sull'investitore. Gli importi negativi avranno quindi effetto sull'imposta sui redditi o sull'imposta sul reddito delle società di capitali, solo per il periodo di imposizione fiscale (anno fiscale) di competenza per l'anno in cui si chiude l'esercizio del fondo d'investimento, ovvero in cui avviene la distribuzione relativa all'esercizio del fondo d'investimento per il quale vengono compensati i proventi fiscali negativi nell'ambito dello stesso. Non è possibile la precedente imputazione di tali proventi sull'imposta sui redditi o sull'imposta sul reddito delle società di capitali dell'investitore.

5. Distribuzione di patrimonio

La distribuzione di patrimonio non è imponibile. Ciò significa per gli investitori con obbligo di bilancio che la distribuzione di patrimonio dovrà essere riscossa nella bilancia commerciale a livello di ricavi, che sarà necessario inserire una voce di compensazione al passivo nel bilancio fiscale a livello di costi e che le spese di acquisto storiche verranno ridotte senza alcuna imposizione. In alter-

nativa è possibile procedere alla riduzione delle spese di acquisto sostenute in misura proporzionale alla distribuzione della sostanza.

6. Utili dell'investitore derivanti da vendite

Gli utili derivanti dalla vendita di quote del capitale di esercizio sono inoltre esenti da imposte per gli investitori commerciali, purché riconducibili ai proventi generati nel fondo durante il periodo di detenzione, non ancora acquisiti a livello di investitore ed esenti da imposte in base a DBA (i cosiddetti utili immobiliari in percentuale del periodo di detenzione). La condizione necessaria è che la Società d'investimento di capitali pubblici gli utili immobiliari come tasso percentuale del valore delle quote di fondi di investimento nei giorni di valutazione.

Gli utili derivanti dalla vendita di quote del capitale di esercizio saranno inoltre sostanzialmente esenti da imposte per le società di capitali, laddove si tratti di utili derivanti da dividendi non ancora affluiti o non ancora considerati come affluiti e utili realizzati e non realizzati del fondo d'investimento derivanti da azioni nazionali ed estere (il cosiddetto utile azionario). Tuttavia, il 5% degli utili azionari figurerà come spese di esercizio non detraibili. Per gli altri investitori commerciali (ad esempio le imprese individuali) i proventi saranno esenti da imposte fino al 40% (procedimento di imposizione parziale). La condizione necessaria è che la Società d'investimento di capitali pubblici gli utili azionari come tasso percentuale del valore delle quote di fondi di investimento nei giorni di valutazione.

III Esenzione dal prelievo fiscale e rimborso dell'imposta sul reddito da capitale trattenuta

1. Soggetti fiscalmente residenti

Se l'investitore privato nazionale deposita le quote di un fondo d'investimento in un deposito nazionale presso la Società d'investimento di capitali o in un altro istituto di credito (caso di deposito) e viene presentata una richiesta di esenzione per un importo sufficiente, secondo il modello ufficiale, oppure un certificato di non imposizione, vale quanto segue:

– In caso di un fondo d'investimento a distribuzione (parziale), l'istituto di credito depositario in quanto ufficio di pagamento non effettua alcun prelievo fiscale e rimborsa l'imposta sui redditi da capitale detratta della Società d'investimento di capitali. In tal caso, l'investitore riceverà l'accredito dell'intera distribuzione senza alcuna detrazione.

– L'ufficio depositario non applica il prelievo fiscale sull'utile provvisorio contenuto nel ricavo di vendita/prezzo di rimborso, sui proventi accumulati assimilabili a distribuzione, nonché sugli utili derivanti dalla vendita delle quote d'investimento.

Se l'investitore deposita le quote di un fondo d'investimento, detenute nel suo capitale di esercizio, in un deposito nazionale presso la Società d'investimento di capitali o in un altro istituto di credito (caso di deposito), l'istituto di credito depositario in quanto ufficio di pagamento non effettua alcun prelievo fiscale e rimborsa l'imposta sui redditi da capitale detratta della Società d'investimento di capitali

– nel caso in cui l'investitore presenti per tempo il rispettivo certificato di non imposizione (a seconda del tipo di certificato di non imposizione, si tratterà di esenzione/rimborso completo o parziale),

– nel caso di utili derivanti dalla vendita di titoli, utili derivanti da contratti future, proventi da premi riscossi come venditore d'opzione, dividendi esteri e utili derivanti dalla vendita di quote d'investimento, anche senza avere presentato un certificato di non imposizione, qualora l'investitore sia un ente interamente soggetto a tassazione o i redditi da capitale siano utili di esercizio di un'impresa nazionale e il creditore abbia chiarito tale posizione all'ufficio di emissione, come previsto ufficialmente dalla modulistica.

Qualora la richiesta di esenzione o il certificato di non imposizione non venissero presentati o non venissero presentati in tempo utile, l'investitore riceverà su richiesta dall'ufficio depositario nazionale un certificato fiscale relativo al prelievo fiscale trattenuto e non rimborsato, nonché al contributo di solidarietà. L'investitore avrà quindi la possibilità di scomputare il prelievo fiscale dall'importo delle imposte ancora da versare al momento della dichiarazione dei redditi/dell'accertamento fiscale delle società di capitali.

2. Soggetti fiscalmente non residenti

Se un non residente custodisce quote di fondi d'investimento a distribuzione in deposito presso un ufficio depositario nazionale (caso di deposito), potrà evitare il prelievo fiscale sugli interessi, sui proventi assimilabili, sugli utili derivanti dalla vendita di titoli e da operazioni a termine, sui dividendi esteri, sull'utile provvisorio contenuto nel ricavo di vendita/prezzo di rimborso e sugli utili derivanti dalla vendita delle quote di investimento, documentando la propria posizione fiscale di soggetto non residente.

Se un investitore non residente custodisce quote di fondi a reinvestimento in deposito presso un ufficio depositario nazionale, potrà evitare il prelievo fiscale sull'utile provvisorio contenuto nel ricavo di vendita/prezzo di rimborso, sui proventi accumulati assimilabili a distribuzione, sugli utili derivanti dalla vendita delle quote d'investimento, documentando la propria posizione fiscale di soggetto non residente.

Qualora l'ufficio depositario non sia a conoscenza della posizione di soggetto non residente, ovvero tale posizione non sia tempestivamente documentata, l'investitore non residente deve richiedere il rimborso del prelievo fiscale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2 del testo unico delle leggi tributarie (AO). Competente al riguardo è l'agenzia delle entrate dell'ufficio depositario.

IV Contributo di solidarietà

Sul prelievo fiscale da versare per le distribuzioni o i reinvestimenti viene prelevato un contributo di solidarietà del 5,5%. Il contributo di solidarietà è computabile con l'imposta sui redditi e l'imposta sul reddito delle società di capitali.

Nel caso in cui non sia dovuto alcun prelievo fiscale, ad esempio in virtù di una richiesta di esenzione sufficiente, di un certificato di non imposizione o di documentazione attestante lo stato di soggetto fiscalmente non residente, non

è dovuto alcun contributo di solidarietà o il contributo trattenuto verrà accreditato all'atto di un reinvestimento.

V Imposta ecclesiastica

Nella misura in cui l'imposta sui redditi viene già calcolata da un ufficio depositario nazionale (sostituto d'imposta) attraverso il prelievo fiscale, la spettante imposta ecclesiastica viene calcolata in base all'aliquota ecclesiastica della comunità religiosa, assoggettata a tale imposta, come imposta supplementare al prelievo fiscale. A questo scopo, chi è soggetto a tale imposta può specificare l'appartenenza religiosa tramite richiesta scritta al sostituto d'imposta. I coniugi devono inoltre dichiarare la proporzione della quota spettante a ciascun coniuge rispetto agli utili da capitale complessivi, affinché l'imposta possa essere suddivisa, trattenuta e scaricata sulla base di tale proporzione. Qualora tale dichiarazione non venisse presentata, verrà effettuata una suddivisione pro capite.

La detraibilità dell'imposta ecclesiastica quale uscita straordinaria viene già considerata all'atto del prelievo fiscale.

VI Ritenuta alla fonte estera

La ritenuta alla fonte sui proventi esteri del fondo d'investimento verrà trattenuta parzialmente nelle nazioni di origine.

La Società d'investimento di capitali potrà detrarre la ritenuta alla fonte imputabile a livello del fondo d'investimento come voce tra le spese pubblicitarie. In tal caso, la ritenuta alla fonte estera non sarà scomputabile né detraibile da parte dell'investitore.

Se la Società d'investimento di capitali non eserciterà il proprio diritto di scelta sulla detrazione della ritenuta alla fonte estera nell'ambito del fondo, la ritenuta alla fonte imputabile verrà già considerata quale detrazione nel prelievo fiscale.

VII Certificazione delle basi imponibili

La Società d'investimento straniera sarà tenuta a provare all'Ufficio federale delle Imposte (Bundeszentralamt für Steuern, BZST), qualora quest'ultimo dovesse farne richiesta, la correttezza delle basi imponibili entro tre mesi dal ricevimento della richiesta in caso di reinvestimento o distribuzione (parziale), oltre ai proventi considerati come affluiti, ma non ancora sottoposti al prelievo fiscale.

Nel caso tali accertamenti rendessero necessarie correzioni degli importi nel calcolo dei proventi, l'importo delle correzioni dovrà risultare nella notifica relativa all'esercizio in corso al ricevimento della richiesta. Le modifiche devono essere apportate dagli investitori che partecipano al fondo al momento della variazione. Gli effetti di tale operazione sul piano fiscale possono essere positivi o negativi.

VIII Tassazione degli utili provvisori

Gli utili provvisori sono i corrispettivi contenuti nel prezzo di vendita o di rimborso per gli interessi incassati o maturati, nonché gli utili derivanti dalla vendita del credito capitale non definito nell'articolo 1, paragrafo 3, comma 3, numero 1, lettere

da a) a f) InvStG, che il fondo non ha ancora distribuito o reinvestito e che pertanto non sono ancora diventati imponibili per l'investitore (all'incirca paragonabili a ratei di interesse derivanti da titoli non a tasso fisso). L'utile provvisorio conseguito dal fondo d'investimento è assoggettato all'imposta sui redditi all'atto della vendita o del rimborso di quote effettuato da un soggetto fiscalmente residente. Il prelievo fiscale sull'utile provvisorio è pari al 25% (più il contributo di solidarietà ed eventualmente imposta ecclesiastica).

L'utile provvisorio pagato al momento dell'acquisto delle quote sarà detraibile per l'investitore privato nell'anno del pagamento come entrata negativa a livello di imposta sui redditi, se viene eseguita una compensazione degli utili e se vi si fa riferimento all'atto della pubblicazione dell'utile provvisorio e dei dati fiscali che devono essere certificati dagli appositi consulenti. L'utile provvisorio verrà già considerato quale detrazione all'atto del prelievo fiscale. Se l'utile provvisorio non viene pubblicato, il 6% annuo (pro rata temporis) del compenso derivante dal rimborso o dalla vendita della quota d'investimento verrà imputato come utile provvisorio. Nel caso degli investitori commerciali l'utile provvisorio pagato è parte non autonoma dei costi di spedizione che non vanno corretti. In caso di rimborso o di vendita della quota di investimento l'utile provvisorio ottenuto è parte non autonoma del ricavo di vendita. Non va apporata alcuna correzione.

IX Conseguenze della fusione di fondi d'investimento

In caso di trasferimento di fondi d'investimento su un altro fondo d'investimento, nell'ambito di un trasferimento esente da imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 17 in combinato disposto con l'articolo 14 InvStG, durante l'ultimo esercizio precedente il raggruppamento, un fondo d'investimento a distribuzione dovrà essere trattato, dal punto di vista fiscale, alla stregua di un fondo di reinvestimento. Per gli investitori il raggruppamento non comporterà lo svincolo e la tassazione delle riserve latenti nelle quote del fondo d'investimento rilevato. Fondamentalmente, sia i fondi di investimento pubblici contrattuali (ad es. FCP lussemburghesi) sia i fondi d'investimento pubblici nella forma giuridica di tipo societario (ad esempio SICAV lussemburghese) possono essere incorporati senza alcuna imposizione. Non sono possibili le fusioni internazionali con esenzione da imposizione fiscale. Se i fondi di investimento vengono incorporati tra loro senza alcuna imposizione, ciò comporta dal punto di vista fiscale il rimborso/la vendita delle quote al fondo di investimento in trasferimento, nonché l'acquisto delle quote del fondo di investimento da incorporare.

X Imposizione trasparente, semitrasparente e non trasparente

I criteri d'imposizione summenzionati (la cosiddetta "tassazione trasparente") valgono solo nel caso in cui vengano rese note tutte le basi imponibili ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 InvStG (i cosiddetti obblighi di pubblicazione fiscali). Quanto appena detto si applica qualora il fondo d'investimento abbia acquistato quote di altri fondi d'investimento nazionali, quote d'investimento CE e quote d'investimento estere che non sono CE (fondi target ai sensi dell'articolo 10

InvStG) che hanno ottemperato agli obblighi di pubblicazione fiscali.

Laddove le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) o f) InvStG non sussistano, i proventi saranno interamente assoggettati ad imposta (cosiddetta "tassazione semitrasparente").

La violazione dell'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 InvStG e se non si tratta di un caso di imposizione semitrasparente, si dovranno imputare all'investitore le distribuzioni, l'utile provvisorio e il 70% dell'importo eccedente risultante tra il primo e l'ultimo prezzo di rimborso della quota di investimento fissati nell'anno solare, ma il 6% minimo dell'ultimo prezzo di rimborso fissato nell'anno solare (la cosiddetta imposizione non trasparente). Qualora l'obbligo di pubblicazione non venga rispettato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 InvStG, sarà necessario aggiungere i proventi imponibili da dichiarare ai sensi dei precedenti criteri per il rispettivo fondo target a livello di fondo d'investimento.

XI Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi/ Regolamento sullo scambio di informazioni relative ai pagamenti di interessi alle persone fisiche

Il regolamento sullo scambio di informazioni relative ai pagamenti di interessi alle persone fisiche, con il quale è stata attuata la direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 GU L 157 pagina 38, è di garantire l'effettiva tassazione dei pagamenti di interessi alle persone fisiche residenti all'estero con sede nel territorio della UE. Con alcuni stati terzi (in particolare, Svizzera, Liechtenstein, Isole del Canale, Monaco e Andorra), la UE ha concluso accordi che contemplano misure simili a quelle della direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

I proventi da interessi, che una persona fisica residente in un paese estero europeo o in determinati stati terzi, si vede accreditare da un istituto di credito tedesco (che funge da ufficio di pagamento), vengono comunicati dall'istituto di credito tedesco all'Ufficio federale delle Imposte e da quest'ultimo infine alle autorità fiscali competenti estere.

Analogamente, i proventi da interessi corrisposti a una persona fisica in Germania da un istituto di credito estero in un paese estero europeo o in determinati stati terzi, saranno infine comunicati dall'istituto di credito estero all'autorità fiscale competente tedesca. In alternativa, alcuni stati esteri trattengono le ritenute alla fonte computabili in Germania.

Ne consegue che ad essere interessati da questa direttiva sono gli investitori privati residenti nell'Unione europea o negli stati terzi aderenti, che gestiscono il proprio deposito o conto in un altro paese UE e che ottengono proventi da interessi.

In Lussemburgo e in Svizzera viene operata una ritenuta alla fonte pari al 20% (a partire dall'1 luglio 2011 tale percentuale arriverà al 35%) sui proventi da interessi. L'investitore riceve, insieme alla documentazione fiscale, un certifi-

cato per scomputare la ritenuta alla fonte detratta al momento della dichiarazione dei redditi.

In alternativa, l'investitore privato ha la possibilità di essere esente dal prelievo fiscale all'estero, consegnando un'autorizzazione spontanea di comunicazione dei suoi proventi da interessi alla banca estera. Ciò consente all'istituto di non operare il prelievo fiscale e comunicare invece i proventi alle autorità finanziarie competenti dal punto di vista legale.

Se il patrimonio di un fondo consiste per un massimo del 15% in crediti ai sensi dello ZIV, gli uffici di pagamento che, in ultima istanza, si richiamano ai dati comunicati dalla Società d'investimento di capitali, non dovranno inviare alcuna comunicazione all'Ufficio federale delle Imposte. In caso contrario, il superamento del limite del 15% farà scattare l'obbligo di comunicazione all'Ufficio federale delle Imposte da parte degli uffici di pagamento circa la quota di interessi contenuta nella distribuzione.

In caso di superamento del limite del 40% (a partire dall'1 gennaio 2011 tale soglia sarà pari al 25%) sarà necessario comunicare il ricavo di vendita derivante dal rimborso o dalla vendita di quote del fondo. Se si tratta di un fondo a distribuzione, sarà inoltre necessario comunicare all'Ufficio federale delle Imposte la quota di interessi contenuta. In caso di un fondo di reinvestimento, la comunicazione avverrà di conseguenza solo in caso di rimborso o vendita della quota del fondo.

Nota:

Le informazioni di natura fiscale si basano sulle norme giuridiche attualmente note e sono rivolte a persone assoggettate senza alcuna limitazione all'imposta sui redditi o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in Germania. Non è tuttavia possibile garantire che l'imposizione fiscale non cambi in base alla legislazione, alla giurisprudenza o a decreti emanati dall'amministrazione finanziaria.

Rischio giuridico e rischio fiscale

La modifica delle basi imponibili del fondo stabilite erroneamente per gli esercizi precedenti (ad es. su apposita richiesta dell'Ufficio federale delle Imposte), in caso di una correzione fiscale sostanzialmente svantaggiosa per l'investitore può comportare per quest'ultimo l'assoggettamento all'onere fiscale risultante dalla correzione relativa agli esercizi precedenti, benché in determinate circostanze non avesse investito nel fondo in quel periodo. Viceversa, per l'investitore può verificarsi il caso in cui non possa più beneficiare di una correzione sostanzialmente vantaggiosa relativamente all'esercizio attuale e agli esercizi precedenti, durante i quali partecipava al fondo, a causa del rimborso o della vendita delle quote anticipati rispetto alla correzione.

Inoltre una correzione dei dati fiscali può comportare un'effettiva tassazione dei proventi soggetti ad imposizione fiscale o vantaggi fiscali durante un periodo diverso rispetto a quello pertinente la tassazione, con ripercussioni negative sul singolo investitore.

A. Prospetto

Amministrazione e gestione

Società di distribuzione principale

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo, Lussemburgo

Società di Gestione e Amministrazione Centrale

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo, Lussemburgo

Consiglio di amministrazione

Klaus Kaldemorgen (fino al 31 gennaio 2011)
Presidente
DWS Investment GmbH
Francoforte sul Meno

Wolfgang Matis (dal 1 febbraio 2011)
Presidente
Amministratore delegato di DWS Investment GmbH
Francoforte sul Meno

Ernst Wilhelm Contzen
Amministratore delegato,
membro del Consiglio di Amministrazione di
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Lussemburgo

Heinz-Wilhelm Fesser
Membro del Consiglio di Amministrazione di
DWS Investment S.A., Lussemburgo

Frank Kuhnke
Membro del Consiglio di Amministrazione di
DWS Investment S.A., Lussemburgo

Klaus-Michael Vogel
Amministratore delegato,
membro del Consiglio di Amministrazione di
DWS Investment S.A., Lussemburgo;
Amministratore delegato, membro del Consiglio di
Amministrazione di
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Lussemburgo

Dorothee Wetzel (dall'1 gennaio 2011)
DWS Investment GmbH
Francoforte sul Meno

Jochen Wiesbach
Amministratore delegato di DWS Finanz-Service GmbH
Francoforte sul Meno

Consiglio di amministrazione

Klaus-Michael Vogel
Amministratore delegato,
membro del Consiglio di Amministrazione di
DWS Investment S.A., Lussemburgo;
Amministratore delegato,
membro del Consiglio di Amministrazione di
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Lussemburgo

Manfred Bauer
Membro della direzione di
DWS Investment S.A., Lussemburgo

Markus Kohlenbach (dall'1 marzo 2011)
Membro della direzione di
DWS Investment S.A., Lussemburgo

Doris Marx
Membro della direzione di
DWS Investment S.A., Lussemburgo

Ralf Rauch
Membro della direzione di
DWS Investment S.A., Lussemburgo

Gestore del fondo

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstr. 178-190
60327 Francoforte sul Meno, Germania

Banca depositaria

State Street Bank Luxembourg S.A.
49, Avenue J.F. Kennedy
1855 Lussemburgo, Lussemburgo

Società di revisione

KPMG Luxembourg S.à r.l.
9, Allée Scheffer
2520 Lussemburgo, Lussemburgo

Uffici di collocamento, informazione e pagamento

Lussemburgo

Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo, Lussemburgo

Germania

Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Francoforte sul Meno, Germania
e relative filiali

Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
Theodor-Heuss-Allee 72
60486 Francoforte sul Meno, Germania
e relative filiali

Francia

Société Générale
29, Boulevard Haussmann
75009 Parigi, Francia

Italia

Deutsche Bank S.p.A.
Piazza del Calendario, 3
20126 Milano, Italia

Finanza & Futuro Banca S.p.A.
Piazza del Calendario, 1
20126 Milano, Italia

Deutsche Bank AG – Filiale di Milano
Via Santa Margherita 4
20121 Milano, Italia

Regolamento generale

Al presente prospetto è allegato il regolamento di gestione del fondo. Il prospetto completo e il regolamento di gestione costituiscono un unicum e si completano.

Il seguente regolamento di gestione è suddiviso in una sezione generale e in una sezione specifica. Nella sezione generale sono definite le basi giuridiche generali, mentre nella sezione specifica sono definiti i dati specifici del fondo e la politica d'investimento.

Il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori, il regolamento di gestione nonché le relazioni semestrali e annuali sono disponibili gratuitamente presso la Società di Gestione e gli uffici di pagamento. La Società di Gestione comunicherà ai detentori di quote eventuali altre informazioni rilevanti nelle modalità ritenute più idonee.

Società di Gestione

Il fondo è gestito da DWS Investment S.A., Lussemburgo ("Società di gestione") che rispetta le condizioni indicate al capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010 e pertanto le disposizioni della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sulle Società di gestione.

La Società di Gestione è stata fondata il 15 aprile 1987, mentre la pubblicazione nel Mémorial C è stata effettuata il 4 maggio 1987. Il capitale sottoscritto e versato ammonta a EUR 30.677.400,00. L'attività di gestione di fondi di investimento include i compiti indicati nell'allegato II della Legge del 17 dicembre 2010, il cui elenco non è da considerarsi esaustivo.

Sotto la propria sorveglianza e il proprio controllo, la Società di Gestione può delegare a terzi uno o più compiti in conformità alle disposizioni della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e del regolamento 10-04 della Commission de Surveillance du Secteur Financier e delle relative circolari eventualmente emesse.

(i) Gestione degli investimenti

Per il fondo, la Società di Gestione ha concluso un contratto di gestione del fondo con DWS Investment GmbH di Francoforte sul Meno, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, nonché a proprie spese. DWS Investment GmbH è una Società d'investimento di capitali di diritto tedesco. Il contratto può essere risolto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

La gestione del fondo si occupa dell'applicazione quotidiana della politica d'investimento e delle decisioni dirette relative agli investimenti. Il suddetto gestore del fondo può delegare, totalmente o parzialmente, i propri compiti di gestione del fondo sotto la propria sorveglianza, il proprio controllo e la propria responsabilità e a proprie spese.

Il gestore del fondo può, sotto la propria responsabilità, il proprio controllo e a proprie spese, ricorrere ai servizi di un consulente d'investimento. La consulenza agli investimenti comprende in particolare l'analisi e la raccomandazione di strumenti d'investimento in relazione con gli investimenti

del fondo. Il gestore del fondo non è vincolato alle raccomandazioni d'investimento del suddetto consulente. I consulenti d'investimento, eventualmente incaricati dal gestore del fondo, sono riportati nel paragrafo "Amministrazione e Gestione". I consulenti d'investimento nominati dispongono delle corrispondenti autorizzazioni in materia di sorveglianza.

(ii) Ufficio di amministrazione, registro e trasferimento

La prima responsabilità della Società di Gestione DWS Investment S.A., è quella di svolgere le funzioni di amministrazione centrale, in special modo quelle relative alla contabilità fondi e il calcolo del valore patrimoniale netto. DWS Investment S.A. è inoltre responsabile delle altre attività amministrative. Tra di esse rientrano i controlli successivi dei limiti e delle restrizioni d'investimento, nonché la funzione di domiciliazione e di ufficio di registro e di trasferimento.

In relazione alla funzione di ufficio di registro e di trasferimento, DWS Investment S.A. ha stipulato un accordo di sub-agente incaricato dei trasferimenti con State Street Bank GmbH di Monaco. Nell'ambito di questo accordo, State Street Bank GmbH assume in particolare la gestione dei certificati globali, depositati presso Clearstream Banking AG di Francoforte sul Meno.

(iii) Collocamento

DWS Investment S.A. funge da società principale di collocamento.

DWS Investment S.A. può stipulare accordi di nominee (servizio fiduciario) con appositi istituti, ovvero con professionisti del settore finanziario e/o entità comparabili secondo il diritto estero, che sono obbligate all'identificazione dei detentori di quote. Tali accordi autorizzano gli istituti alla negoziazione delle quote e all'iscrizione degli stessi nel registro delle quote della società in qualità di nominee (fiduciari). I nomi dei nominee possono essere richiesti a DWS Investment S.A. in qualsiasi momento. Il Nominee accetta richieste di acquisto, vendita e conversione dagli investitori che assiste e provvede a far apportare le necessarie modifiche nel registro delle quote. Pertanto il nominee è tenuto a rispettare le eventuali particolari condizioni di acquisizione. Salvo impedimenti dovuti a leggi imperative o a motivi pratici, un investitore che ha acquistato quote tramite un nominee potrà, presentando una dichiarazione a DWS Investment S.A. o all'agente incaricato dei trasferimenti, richiedere di essere iscritto personalmente nel registro delle quote a condizione che siano soddisfatti tutti gli adempimenti di legittimazione.

Banca depositaria

La banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.A. Essa custodisce i valori patrimoniali del fondo e assolve gli ulteriori obblighi di banca depositaria, secondo quanto previsto dalla Legge lussemburghese.

Note generali sui rischi

L'investimento in quote comporta dei rischi. I rischi possono comprendere o essere connessi, ad esempio, a rischi dei mercati azionari e obbli-

gionari, rischi di variazione degli interessi, rischi di credito, rischi d'insolvenza degli emittenti, rischi di liquidità o rischi dei contraenti, nonché rischi di cambio, di volatilità o politici. Ognuno di questi rischi può presentarsi anche con altri rischi. Qui di seguito si riporta una breve descrizione di alcuni di questi rischi. I potenziali investitori dovrebbero aver maturato una certa esperienza di investimento negli strumenti finanziari previsti dalla politica d'investimento. Gli investitori dovrebbero inoltre essere a conoscenza dei rischi connessi all'attività di investimento in quote e decidere il proprio investimento solo dopo essersi ampiamente consultati con i propri consulenti legali, finanziari e fiscali, con il proprio revisore o con altri esperti circa (i) l'opportunità di effettuare investimenti in quote in considerazione della propria situazione finanziaria e fiscale, nonché di altre circostanze, (ii) le informazioni contenute nel presente prospetto e (iii) la politica d'investimento del fondo.

Si deve infatti considerare che l'investimento in un fondo presenta sia la possibilità di aumento dei corsi sia di aumento dei rischi. Le quote del fondo sono titoli il cui valore viene definito sulla base delle oscillazioni dei cambi dei valori patrimoniali facenti parte del fondo. Di conseguenza, il valore delle quote può aumentare o diminuire rispetto al prezzo d'acquisto.

Non è pertanto possibile garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti nella politica d'investimento.

Rischio di mercato

L'andamento dei corsi o del valore di mercato dei prodotti finanziari dipende in particolare dall'andamento dei mercati dei capitali, che a loro volta vengono influenzati dalla situazione generale dell'economia mondiale e dalle condizioni generali economiche e politiche nei rispettivi paesi. L'andamento generale dei corsi, in particolare di una borsa, può essere influenzato anche da fattori irrazionali come il sentiment, le opinioni e i rumors.

Rischio d'insolvenza

La solvibilità (ossia la capacità e la volontà di pagamento) dell'emittente di uno dei titoli o degli strumenti del mercato monetario detenuti direttamente o indirettamente nel fondo, può diminuire sensibilmente. Questo determina di norma flessioni nel relativo titolo superiori alle oscillazioni generali del mercato.

Rischio paese o di trasferimento

Il rischio paese si verifica quando un debitore estero non possa assolvere le sue prestazioni per tempo o del tutto, nonostante sia solvibile, a causa dell'impossibilità o dell'indisponibilità a eseguire il trasferimento dal paese in cui risiede. Pertanto, ad esempio, possono venire a mancare i pagamenti a cui il fondo ha diritto oppure essere effettuati in una valuta che non è più convertibile in seguito a restrizioni valutarie.

Rischio di liquidazione

Soprattutto negli investimenti in titoli non quotati esiste il rischio che l'iter del sistema di trasferi-

mento non venga portato a termine in seguito a un pagamento ritardato o non conforme agli accordi oppure che la consegna non venga portata a termine secondo i piani.

Rischio giuridico e rischio fiscale

Gli aspetti giuridici e fiscali dei fondi possono variare in modo imprevisto e incontrollabile. La modifica delle basi imponibili del fondo stabilite erroneamente per gli esercizi precedenti in caso di una correzione fiscale sostanzialmente svantaggiosa per l'investitore può comportare per quest'ultimo l'assoggettamento all'onere fiscale risultante dalla correzione relativa agli esercizi precedenti, benché in determinate circostanze non avesse investito nel fondo in quel periodo. Viceversa, per l'investitore può verificarsi il caso in cui non possa più beneficiare di una correzione sostanzialmente vantaggiosa relativamente all'esercizio attuale e agli esercizi precedenti, durante i quali partecipava al fondo, a causa del rimborso o della vendita delle quote anticipati rispetto alla correzione.

Inoltre una correzione dei dati fiscali può comportare un'effettiva tassazione dei proventi soggetti a imposizione fiscale o vantaggi fiscali durante un periodo diverso rispetto a quello pertinente la tassazione, con ripercussioni negative sul singolo investitore.

Rischio valutario

Qualora i valori patrimoniali del fondo vengano investiti in valute diverse da quella del fondo, quest'ultimo riceve proventi, rimborsi e ricavi da tali investimenti nella relativa valuta. Se il valore di tale valuta si riduce rispetto alla valuta del fondo, si riduce anche il valore del patrimonio del fondo.

Rischio di custodia

Il rischio di custodia è il rischio derivante dalla possibilità che, in caso di insolvenza, violazioni dell'obbligo di diligenza o comportamento indebito del depositario o di un subdepositario, il fondo possa, totalmente o parzialmente e a suo detrimento, essere privato dell'accesso agli investimenti detenuti in custodia.

Rischio specifico dell'azienda

L'andamento dei corsi dei titoli e degli strumenti del mercato monetario detenuti direttamente o indirettamente nel fondo dipende da specifici fattori aziendali, per esempio dalla situazione economico-aziendale dell'emittente. Qualora i fattori specifici dell'azienda dovessero subire un peggioramento, la quotazione del relativo titolo potrebbe diminuire sensibilmente e per un periodo di tempo prolungato, anche nel caso in cui l'andamento della borsa fosse nel complesso positivo.

Rischio di concentrazione

Ulteriori rischi si possono verificare in seguito alla concentrazione dell'investimento in particolari valori patrimoniali o mercati. In tal caso, il fondo risulta estremamente dipendente dall'andamento di tali valori patrimoniali o mercati.

Rischio di variazione dei tassi

Gli investitori devono essere consapevoli che l'investimento in quote può riservare rischi connessi

ai tassi d'interesse, che si potranno presentare nell'eventualità in cui si verifichino oscillazioni dei tassi relativi alla valuta dei titoli o del fondo.

Rischio politico/Rischio normativo

Per il fondo possono essere effettuati investimenti all'estero, che saranno di conseguenza soggetti al rischio di sviluppi politici internazionali svantaggiosi, di modifiche alla politica governativa e all'imposizione fiscale, nonché di altri sviluppi giuridici.

Rischio d'inflazione

L'inflazione comporta un rischio di svalutazione per tutti i valori patrimoniali.

Rischio correlato alle persone chiave

Il patrimonio del fondo, il cui risultato d'investimento si riveli molto positivo in un determinato periodo, deve questo successo anche all'abilità delle persone che lo gestiscono e alla correttezza delle decisioni dei gestori. L'insieme delle persone addette alla gestione del fondo è però soggetto a variazioni e i nuovi organi decisionali potrebbero agire con meno successo.

Variazione della politica d'investimento

In seguito a una variazione della politica d'investimento entro gli ambiti d'investimento consentiti per il patrimonio del fondo, può variare anche la sostanza del rischio connesso con il patrimonio del fondo stesso.

Modifica del regolamento di gestione; liquidazione o fusione

La Società di Gestione si riserva il diritto di modificare il regolamento di gestione del fondo. Inoltre, ai sensi delle disposizioni del regolamento di gestione, ha facoltà di liquidare totalmente il fondo o di fonderlo con un altro fondo. Gli investitori corrono pertanto il rischio di non concludere il periodo di possesso programmato.

Rischio di credito

Gli investitori devono essere consapevoli dei rischi di credito che un investimento di questo genere può comportare. Il rischio di credito insito nelle obbligazioni o nei titoli di credito è riferito agli emittenti e viene valutato con un rating di solvibilità correlato all'emittente. Le obbligazioni o i titoli di credito emessi da emittenti con un rating più basso vengono solitamente considerati titoli con un rischio di credito più elevato e con una maggiore probabilità di insolvenza da parte dell'emittente rispetto ai titoli di emittenti con un rating migliore. Nel caso in cui un emittente di obbligazioni o titoli di credito abbia difficoltà finanziarie o economiche, queste potranno ripercuotersi sul valore delle obbligazioni o dei titoli di credito (che può persino azzerarsi) e sui pagamenti effettuati per tali obbligazioni o titoli di credito (che possono persino azzerarsi).

Rischio d'insolvenza dell'emittente

Oltre che dalle tendenze generali dei mercati dei capitali, il corso di un investimento dipende anche dallo specifico andamento del rispettivo emittente. Pertanto, anche un'accurata selezione

dei titoli non può ad esempio escludere la possibilità di perdite dovute al dissesto finanziario degli emittenti.

Rischi correlati ad operazioni su derivati

L'acquisto e la vendita di opzioni e la conclusione di contratti future o swap comportano i seguenti rischi:

- Le variazioni di corso del titolo sottostante possono ridurre il valore di un diritto di opzione o di un contratto future fino ad azzerarlo. Il fondo può subire perdite anche in seguito a variazioni di valore di un valore patrimoniale sottostante a uno swap.
- L'eventuale necessaria conclusione di un'operazione di compensazione (saldo) comporta delle spese.
- L'effetto leva delle opzioni può avere, sul valore del Fondo, effetti più profondi che non con l'acquisto diretto dei titoli di base.
- L'acquisto di opzioni comporta il rischio che l'opzione non venga esercitata, perché i prezzi dei valori sottostanti non si muovono in linea con le previsioni, pertanto il premio di opzione pagato dal fondo si estingue. In caso di vendita di opzioni sussiste il rischio che il fondo sia costretto all'acquisto dei valori patrimoniali a un prezzo superiore rispetto a quello attuale di mercato o a consegnare i medesimi a un prezzo inferiore a quello attuale di mercato. Il fondo subisce una perdita pari alla differenza di prezzo, al netto del premio di opzione riscosso.
- Anche nel caso di contratti future, sussiste il rischio che alla loro scadenza il patrimonio del fondo subisca perdite in seguito a un andamento imprevisto del prezzo di mercato.

Rischio correlato all'acquisto di quote di fondi d'investimento

Nel caso di un investimento in quote di un fondo target si noti che i gestori dei singoli fondi target lavorano in modo indipendente l'uno dall'altro, pertanto più fondi target possono perseguire strategie d'investimento identiche o contrapposte. In tal modo i rischi esistenti si possono accumulare e le eventuali opportunità possono controbalanciarsi.

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità insorge qualora un determinato valore mobiliare risulti difficilmente vendibile. Fondamentalmente, quindi, si dovrebbero acquistare per un fondo esclusivamente i titoli rivendibili in ogni momento. Tuttavia, può accadere che in determinati periodi o in determinati segmenti di borsa subentrino difficoltà nel vendere singoli titoli al momento desiderato. Sussiste inoltre il rischio che titoli quotati in un segmento di mercato molto limitato registrino una notevole instabilità dei prezzi.

Rischio dei contraenti

La stipula di contratti OTC ("over-the-counter") fuori borsa può esporre il fondo a rischi connessi alla solvibilità dei contraenti e alla loro capacità di rispet-

tare le condizioni di questi contratti. Allo stesso modo, il fondo potrà stipulare operazioni in futures, opzioni e swap o impiegare altre tecniche derivate, esponendosi al rischio che i contraenti non ottemperino ai rispettivi obblighi contrattuali.

Politica d'investimento

Il patrimonio del fondo viene investito secondo il principio della diversificazione del rischio in base ai criteri della politica d'investimento indicati nella sezione "In sintesi" e conformemente alle opportunità d'investimento e ai limiti agli investimenti indicati nell'art. 4 del regolamento di gestione, sezione generale.

Utilizzo di derivati

Qualora sia disponibile un adeguato sistema di gestione dei rischi, il fondo potrà utilizzare solo in derivati riconducibili a valori patrimoniali che possono essere acquistati per il fondo o che derivino da indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute, di cui fanno parte in particolare opzioni, financial futures e swap, nonché combinazioni degli stessi. I derivati potranno essere impiegati non solo con finalità di copertura, ma anche far parte della strategia d'investimento.

La negoziazione di derivati verrà utilizzata nell'ambito dei limiti d'investimento e servirà per una gestione efficiente del patrimonio del fondo e per la gestione delle durate e dei rischi degli investimenti.

Swap

La Società di Gestione può, per conto del fondo e nel rispetto dei criteri di investimento, stipulare operazioni di

- swap su tassi d'interesse,
- swap su valute,
- equity swap,
- total return swap o
- credit default swap.

Le operazioni di swap sono contratti di scambio che prevedono tra le controparti lo scambio di valori patrimoniali o rischi sottostanti alla transazione.

Swaption

Le swaption sono opzioni su swap. Una swaption è il diritto, ma non l'obbligo, di subentrare in un determinato momento o entro una determinata scadenza in uno swap con condizioni esattamente specificate.

Credit default swap

I credit default swap sono strumenti derivati di credito, che permettono di trasferire ad altri un potenziale volume di insolvenze. Come contropartita all'assunzione del rischio di insolvenza, il venditore del rischio riconosce un premio alla propria controparte.

Per il resto vale quanto detto per gli swap.

Strumenti finanziari garantiti da titoli

La Società di Gestione può acquistare gli strumenti finanziari precedentemente descritti

anche se sono stati garantiti con titoli. In tal caso le operazioni che hanno per oggetto strumenti finanziari possono essere costituite anche solo parzialmente da titoli (ad esempio obbligazioni con warrant). Le presenti indicazioni riguardanti le opportunità e i rischi sono valide per tali strumenti finanziari garantiti, considerando tuttavia che il rischio di perdita per gli strumenti finanziari garantiti è limitato al valore del titolo.

Operazioni su derivati OTC

La Società di Gestione può effettuare sia operazioni con derivati, che sono quotati ufficialmente in borsa o negoziati su altri mercati organizzati, sia operazioni over-the-counter (OTC). Viene applicata una procedura che consente una valutazione precisa e indipendente del valore dei derivati OTC.

Prestito sintetico in titoli

A integrazione delle norme sul prestito in titoli riportate nella sezione generale del regolamento di gestione, è possibile effettuare un prestito in titoli anche in modalità sintetica ("prestito sintetico in titoli"). Si ha un prestito sintetico in titoli quando un titolo che fa parte del fondo viene venduto a una controparte al prezzo attuale di mercato. Tale vendita viene effettuata a condizione che il fondo acquisti contemporaneamente dalla controparte venditrice un'opzione, garantita per iscritto e senza alcun effetto leva, che autorizza il fondo a esigere in futuro la consegna di titoli del medesimo tipo, qualità e quantità corrispondenti ai titoli venduti dalla controparte. Il prezzo dell'opzione ("prezzo dell'opzione") corrisponde al prezzo attuale di mercato della vendita dei titoli al netto della (a) tassa sui prestiti in titoli, dei (b) ricavi (ad esempio dividendi, pagamenti di interessi, corporate action) sui titoli che in caso di esercizio dell'opzione possono essere reclamati, e dei (c) costi di esercizio associati all'opzione. L'esercizio dell'opzione ha luogo nel corso di validità del prezzo di esercizio. Se nel corso di validità dell'opzione il titolo che sta alla base del prestito sintetico viene venduto a motivo della modifica della strategia d'investimento, questa operazione può realizzarsi mediante la vendita dell'opzione al prezzo prevalente di mercato al netto dei costi di esercizio.

Gestione dei rischi

Nell'ambito di questo fondo viene applicata una procedura di gestione dei rischi che consente alla Società di Gestione di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio connesso alle posizioni d'investimento e la loro quota sul profilo di rischio globale del portafoglio d'investimento.

La Società di Gestione monitora ciascun fondo in conformità con i requisiti posti dal regolamento 10-04 della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") e dalle linee guida lussemburghesi o europee emesse di volta in volta, in particolare dalla circolare 11-512 del 30 maggio 2011 e dalle "Guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS" della Committee of European Securities Regulators (CESR/10-788). La Società di Gestione garantisce per ogni fondo che il rischio generale correlato agli strumenti finanziari derivati non ecceda il 100% del patrimonio netto del fondo ai sensi dell'art. 42, paragrafo 3 della Legge del 17 dicembre 2010 e quindi che il rischio correlato

al fondo non superi complessivamente il 200% del rischio di mercato del patrimonio di riferimento senza derivati.

L'approccio di gestione dei rischi usato per ciascun fondo è riportato nel regolamento di gestione, nella sezione specifica relativa al fondo in questione.

Sostanzialmente, tramite l'utilizzo di derivati, la Società di Gestione mira a evitare che il livello di investimento del patrimonio del fondo superi il doppio del valore del patrimonio del fondo (di seguito "effetto leva"), salvo diverse disposizioni contenute nella sezione specifica del regolamento di gestione. Tuttavia, tale effetto leva subisce oscillazioni per effetto delle condizioni di mercato e/o di cambiamenti di posizione (ad es. per garantirsi da oscillazioni di mercato svantaggiose); pertanto, nonostante la costante sorveglianza esercitata dalla Società di Gestione, può verificarsi il superamento dei limiti fissati.

Inoltre, esiste l'opportunità per il fondo di prendere in prestito il 10% del proprio patrimonio netto, purché si tratti di assunzioni di prestito temporanee che non servano a scopo d'investimento.

Un maggiore impegno complessivo può aumentare significativamente sia le opportunità che i rischi di un investimento (cfr. in particolare le note sui rischi del paragrafo "Rischi correlati ad operazioni su derivati").

Potenziali conflitti di interesse

In ottemperanza alle procedure e alle misure di gestione del conflitto applicabili, la Società di Gestione, i membri del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, la direzione del gestore del fondo, gli uffici di collocamento nominati e le persone delegate al collocamento, la banca depositaria ed eventualmente il consulente d'investimento, l'ufficio di amministrazione, i detentori di quote, nonché tutte le società affiliate e collegate, i rappresentanti o i delegati degli uffici e delle persone sopra indicate ("**persone collegate**"):

1. effettuare tra di loro o per il fondo qualsiasi tipo di operazione finanziaria e bancaria nonché altre transazioni o stipulare contratti relativi, tra l'altro, a investimenti in titoli del fondo o investimenti di una Persona collegata in una Società o in un organismo, il cui o i cui investimenti sono parte integrante del patrimonio del fondo, o che partecipano a detti contratti o operazioni;
2. effettuare per conto proprio o di terzi investimenti in quote, titoli o valori patrimoniali assimilabili agli elementi costitutivi del patrimonio del fondo e negoziarli;
3. partecipare a proprio nome o a nome di altri all'acquisto o alla vendita di titoli o ad altri investimenti nel o del patrimonio del fondo, tramite o con la Società di Gestione o la banca depositaria o una società affiliata, una società collegata, un rappresentante o un delegato delle stesse.

I valori patrimoniali del fondo possono essere depositati sotto forma di attività liquide o di titoli presso una persona collegata, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge relative alla banca depo-

sitaria. Le attività liquide del patrimonio del fondo possono essere investite in certificati di deposito emessi da una Persona collegata o in depositi bancari da questa offerti. Anche le operazioni bancarie o assimilabili potranno essere eseguite con o tramite una Persona collegata. Le società del gruppo Deutsche Bank e/o i loro dipendenti, rappresentanti, le società collegate o affiliate di società del gruppo Deutsche Bank ("appartenenti al gruppo DB") possono essere le controparti di transazioni o contratti con derivati della Società di Gestione ("controparte"). In alcuni casi, per la valutazione di tali transazioni o contratti con derivati, può essere necessaria una controparte, che può fungere da base di calcolo del valore di determinate attività del patrimonio del fondo. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione è consapevole del fatto che gli appartenenti al gruppo DB, dal momento che diventano contraenti e/o forniscono tali informazioni, possono incorrere in conflitti di interesse. La valutazione verrà adeguata ed eseguita in modo verificabile. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione ritiene che i suddetti conflitti si possano trattare adeguatamente, partendo dal presupposto che il contraente possieda l'idoneità e la competenza necessarie per la stesura delle valutazioni.

Sulla base degli accordi di volta in volta previsti, gli appartenenti al gruppo DB potranno anche essere membri del Consiglio di Amministrazione, degli uffici di collocamento, degli uffici di subcollocamento, della banca depositaria, gestori del fondo o consulenti d'investimento e fornire alla Società di Gestione operazioni finanziarie e bancarie. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione è consapevole del fatto che le funzioni svolte dagli appartenenti al gruppo DB nei confronti della Società di Gestione possono originare conflitti di interesse. Tutti gli appartenenti al gruppo DB si sono impegnati in tali evenienze ad adoperarsi nel relativo ambito per la giusta risoluzione di questi conflitti di interesse (ognuno in relazione alle proprie responsabilità e funzioni) e a non pregiudicare gli interessi della Società di Gestione e degli investitori. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione ritiene che gli appartenenti al gruppo DB abbiano l'idoneità e la competenza necessarie per ottemperare a tale compito.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione è dell'avviso che gli interessi della Società di Gestione e dei suddetti uffici possano entrare in conflitto. La Società di Gestione pone pertanto in atto misure adeguate per prevenire i conflitti di interesse. Nel caso di conflitti di interesse inevitabili, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione si adopererà al fine di risolverli a favore del fondo.

Per il fondo, in riferimento al rispettivo patrimonio, si potranno effettuare operazioni con o tra Persone collegate, a condizione che tali operazioni siano realizzate nel pieno interesse degli investitori.

Lotta contro il riciclaggio di denaro

L'ufficio di trasferimento potrà richiedere ogni documento comprovante l'identità ritenuto necessario all'adempimento delle leggi vigenti in Lussemburgo inerenti la lotta contro il riciclaggio di denaro. Qualora sussistano dubbi in merito all'identità di un investitore oppure qualora l'ufficio di trasferimento non disponga di dati sufficienti per l'identificazione, quest'ultimo avrà

facoltà di richiedere ulteriori informazioni e/o documenti, allo scopo di stabilire incontestabilmente l'identità dell'investitore. Qualora l'investitore rifiuti o eviti di trasmettere le informazioni e/o i documenti richiesti, l'ufficio di trasferimento potrà negare o ritardare l'iscrizione dei dati dell'investitore nel registro dei detentori di quote della Società. Le informazioni trasmesse all'ufficio di trasferimento saranno raccolte esclusivamente per l'adempimento della normativa inerente la lotta contro il riciclaggio di denaro.

L'ufficio di trasferimento si impegna inoltre a verificare l'origine del denaro incassato da un istituto finanziario, a meno che l'istituto finanziario in questione non sia sottoposto a un procedimento coatto probatorio dell'identità, equivalente al procedimento probatorio previsto dal diritto lussemburghese. L'evasione delle richieste di sottoscrizione potrà essere sospesa finché l'ufficio di trasferimento non avrà stabilito l'origine del denaro come da disposizioni.

Le richieste di prima sottoscrizione o di successive sottoscrizioni di quote potranno essere inoltrate anche indirettamente, vale a dire tramite gli uffici di collocamento. In tal caso l'ufficio di trasferimento potrà rinunciare ai predetti documenti comprovanti l'identità qualora sussistano le condizioni di seguito descritte oppure qualora sussistano condizioni ritenute sufficienti ai sensi della normativa sul riciclaggio di denaro vigente in Lussemburgo:

- quando una richiesta di sottoscrizione viene gestita da un ufficio di collocamento sottoposto alla sorveglianza delle autorità competenti, le cui disposizioni prevedano un procedimento di identificazione dei clienti equivalente al procedimento probatorio previsto dal diritto lussemburghese per la lotta contro il riciclaggio di denaro, alle quali sia soggetto l'ufficio di collocamento;
- se una richiesta di sottoscrizione sarà gestita da un ufficio di distribuzione che fa a capo ad una Società madre sottoposta alla vigilanza delle autorità competenti, le cui disposizioni prevedano un procedimento di identificazione dei clienti equivalente al procedimento probatorio previsto dal diritto lussemburghese e destinato alla lotta contro il riciclaggio di denaro, alle quali sia soggetto l'ufficio di distribuzione e se il diritto applicabile alla Società madre o le direttive del gruppo impongono obblighi equivalenti alle sue società affiliate o filiali.

Nei paesi che hanno ratificato le raccomandazioni del "Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio di capitali" (GAFI) si presuppone fondamentalmente che le autorità di vigilanza di volta in volta competenti nel loro territorio impongano alle persone fisiche o giuridiche che operano nel settore finanziario norme per l'esecuzione di procedimenti d'identificazione nei confronti dei loro clienti equivalenti ai procedimenti probatori previsti dal diritto lussemburghese.

Gli uffici di collocamento potranno mettere a disposizione degli investitori che effettuano acquisti loro tramite un servizio di nominee (servizio fiduciario). Gli investitori potranno quindi decidere a propria discrezione se ricorrere al suddetto servizio, grazie al quale il nominee (fiduciario) deterrà le quote a proprio nome per conto e per delega degli investitori; questi ultimi avranno

in ogni momento facoltà di esigere la diretta proprietà delle quote. In deroga alle disposizioni precedenti, sarà consentito agli investitori effettuare investimenti direttamente presso la Società di Gestione, senza ricorrere al servizio di nominee (servizio fiduciario).

Protezione dei dati personali

I dati sensibili degli investitori riportati nei moduli di richiesta, nonché le altre informazioni raccolte nell'ambito del rapporto commerciale con la Società di Gestione saranno raccolti, archiviati, allineati, trasmessi e diversamente elaborati e utilizzati ("elaborati") dalla Società di Gestione e/o da altre società di DWS Investments, dalla banca depositaria e dagli intermediari finanziari. I dati suddetti saranno utilizzati ai fini contabili, di indagine sulle attività di riciclaggio di denaro, di accertamento fiscale in conformità alla direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi e lo sviluppo di rapporti commerciali.

A tale scopo, i dati raccolti a supporto delle attività della Società di Gestione (ad esempio, i soggetti preposti alla comunicazione con il cliente e gli uffici di pagamento) potranno essere trasmessi anche a società delegate dalla Società di Gestione.

Situazione giuridica degli investitori

La Società di gestione investe il denaro versato nel fondo a proprio nome e per conto congiunto degli investitori ("Detentori di quote"), in strumenti finanziari e altri valori patrimoniali ammessi, secondo il principio della diversificazione del rischio. Il denaro investito e i valori patrimoniali così costituiti formano il patrimonio del fondo, che la Società di Gestione terrà distinto dal proprio patrimonio.

Ogni detentore di quote parteciperà al patrimonio del fondo per l'ammontare corrispondente alle quote detenute. I suoi diritti saranno rappresentati da quote intestate al titolare e garantite in forma di certificati globali. Tutte le quote del fondo godranno di pari diritti.

Quote al portatore garantite da certificati globali

La Società di Gestione può decidere di procedere all'emissione di quote al portatore garantite da uno o più certificati globali.

Questi certificati globali verranno emessi a nome della Società di Gestione e depositati presso la stanza di compensazione. La trasferibilità delle quote al portatore garantite da un certificato globale è soggetta alle disposizioni di legge di volta in volta vigenti e alle norme e procedure previste dalla stanza di compensazione che si dovrà occupare del trasferimento. Gli investitori riceveranno quote al portatore garantite da certificati globali effettuandone la prenotazione presso i depositi dei loro intermediari finanziari, gestiti direttamente o indirettamente presso le stanze di compensazione. Tali quote al portatore garantite da certificati globali sono trasferibili liberamente ai sensi di e in conformità con le disposizioni contenute nel presente prospetto, le norme vigenti nella rispettiva borsa e/o stanza di compensazione. I detentori di quote che non partecipano a un tale sistema potranno trasferire le quote al portatore garantite

da certificati globali solo attraverso un intermediario finanziario aderente al sistema di liquidazione della stanza di compensazione corrispondente.

La distribuzione dei dividendi relativa alle quote al portatore garantite da certificati globali avviene tramite accreditato sul deposito aperto presso la stanza di compensazione degli intermediari finanziari a cui fanno capo i detentori di quote.

Calcolo del valore della quota

Per calcolare il valore di ogni quota si definisce il valore dei valori patrimoniali annoverate dal fondo e si sottraggono le passività del fondo. Il calcolo viene effettuato giorno di valutazione; tale valore viene quindi diviso per il numero di quote in circolazione.

I particolari sul calcolo del valore delle quote e sulla valutazione del patrimonio sono stabiliti nel regolamento di gestione.

Nei giorni festivi che sono giorni lavorativi bancari in un paese determinante per il giorno di valutazione, nonché il 24 e il 31 dicembre di ogni anno, la Società di Gestione e la banca depositaria rinunceranno al calcolo del valore delle quote. Si pubblicherà un eventuale diverso metodo di calcolo del valore delle quote sui quotidiani idonei di ogni paese di collocamento nonché su Internet al sito www.dws.lu.

Emissione di quote

L'emissione di quote del fondo avviene ciascun giorno di valutazione al valore della quota più una commissione di sottoscrizione che l'acquirente delle quote deve pagare a favore della Società di Gestione. La commissione di sottoscrizione può essere trattenuta in parte o in toto dagli uffici intermediari per l'indennizzo di prestazioni di vendita inerenti il collocamento. Se nel paese in cui vengono emesse le quote sono previste imposte di bollo o altri oneri, il prezzo di emissione aumenterà corrispondentemente.

Le quote del fondo possono essere emesse anche sotto forma di frazioni di quota con fino a tre cifre decimali. Le frazioni di quota sono arrotondate per eccesso o per difetto alla cifra più vicina al millesimo. L'arrotondamento può risultare vantaggioso per i rispettivi detentori di quote o il fondo.

Le quote appena sottoscritte verranno assegnate al rispettivo investitore solo al ricevimento del pagamento presso la banca depositaria ovvero le banche corrispondenti autorizzate. Da un punto di vista contabile, le quote corrispondenti saranno considerate tuttavia già al giorno di valuta seguente alla corrispondente contabilizzazione dei titoli durante il calcolo del valore patrimoniale netto e potranno essere stornate entro il momento del ricevimento del pagamento. Se le quote di un investitore dovranno essere stornate a causa del loro mancato pagamento o del pagamento tardivo, esiste l'eventualità che il fondo abbia a soffrirne minusvalenze.

La Società di Gestione è autorizzata a emettere correntemente nuove quote. La Società di Gestione si riserva tuttavia il diritto di sospendere temporaneamente o definitivamente l'emissione di quote. In tal caso i pagamenti già effettuati verranno immediatamente rimborsati. I detentori di quote ver-

ranno tempestivamente informati circa la sospensione e la ripresa dell'emissione di quote.

Le quote possono essere acquistate presso la Società di Gestione e gli uffici di pagamento. Se la Società di Gestione cesserà l'emissione di nuove quote, le sottoscrizioni potranno essere effettuate solo in forma di seconda acquisizione.

Segue un esempio di calcolo del prezzo di emissione:

Patrimonio netto del fondo	EUR	1.000.000,00
÷ Numero delle quote circolanti alla data di riferimento		<u>10.000,00</u>
Valore delle quote	EUR	100,00
+ commissione di sottoscrizione (es. 5%)	EUR	<u>5,00</u>
Prezzo di emissione	EUR	<u><u>105,00</u></u>

Rifiuto di richieste di sottoscrizione

La Società di Gestione si riserva il diritto, a propria discrezione e senza motivare la sua decisione, di rifiutare completamente o di accettare solo in parte le richieste di sottoscrizione di quote.

La Società di Gestione si riserva altresì il diritto di trattenere un deposito sottoscritto eventualmente in eccesso fino al conguaglio definitivo. Se la richiesta viene rifiutata o accettata solo parzialmente, l'importo sottoscritto o il saldo corrispondente viene rimborsato senza interessi al richiedente nominato per primo immediatamente dopo la decisione di mancata accettazione e a rischio della(e) persona(e) autorizzata(e).

Rimborso di quote

Il rimborso delle quote del fondo avverrà in ciascun giorno di valutazione al valore della quota meno una commissione di rimborso che dovrà pagare il detentore delle quote. Attualmente non viene calcolata alcuna commissione di rimborso. Se nel paese in cui vengono rimborsate le quote sono previste imposte di bollo o altri oneri, il prezzo di rimborso si ridurrà corrispondentemente.

In caso di consistenti richieste di rimborso la Società di Gestione avrà la facoltà, previa autorizzazione della banca depositaria, di differire il rimborso delle quote al prezzo di rimborso vigente ed effettuarlo solo dopo aver immediatamente liquidato la quantità corrispondente di valori patrimoniali del fondo, pur tutelando gli interessi dei detentori.

Le quote potranno essere restituite presso la Società di Gestione e tramite gli uffici di pagamento. Presso gli stessi uffici si effettueranno anche gli altri eventuali pagamenti ai detentori di quote.

A seguire un esempio di calcolo del prezzo di rimborso:

Patrimonio netto del fondo	EUR	1.000.000,00
÷ Numero delle quote circolanti alla data di riferimento		<u>10.000,00</u>
Valore delle quote	EUR	100,00
- Commissione di rimborso (es. 2,5%)	EUR	<u>2,50</u>
Prezzo di rimborso	EUR	<u><u>97,50</u></u>

La Società di Gestione può, a sua esclusiva discrezione, limitare o vietare la proprietà di quote del fondo a persone non ammesse ("Persone non ammesse"). Le persone non ammesse sono persone fisiche, società di persone o società di capitali che, a esclusiva discrezione del Consiglio di Amministrazione, non sono autorizzate a sottoscrivere o a detenere quote del fondo o, eventualmente, di un determinato comparto o di una data classe di quote, (i) se a parere della Società di Gestione ciò avesse effetti negativi sul fondo, (ii) se ciò violasse le leggi o le disposizioni vigenti in Lussemburgo o in altri paesi, (iii) se ciò portasse la Società di Gestione a subire svantaggi fiscali, giuridici o finanziari che altrimenti non avrebbe subito o (iv) se le summenzionate persone o società non soddisfano i requisiti previsti per l'acquisto di quote.

La Società di Gestione può richiedere ai detentori di quote la trasmissione di informazioni o documenti che ritiene necessari per stabilire se colui che ha acquistato le quote è (i) una persona non ammessa (ii) un cittadino degli Stati Uniti d'America o (iii) una persona che pur detenendo le quote non è in possesso dei requisiti richiesti.

Se in qualsiasi momento la Società di Gestione venisse a conoscenza del fatto che soggetti che rientrano nelle categorie descritte ai punti (i), (ii) e (iii) sono proprietari effettivi di quote (a prescindere che si tratti di detentori singoli o in compartecipazione) e qualora i soggetti interessati adempiano alla richiesta della Società di Gestione di vendere le quote in loro possesso e di trasmettere ad essa un certificato di vendita oltre i 30 giorni solari dall'inoltro della richiesta, la Società di Gestione può procedere, a sua discrezione, al rimborso obbligatorio di tali quote, a condizione che applichi su di esse il prezzo di rimborso. Il rimborso obbligatorio avviene sulla base delle condizioni valide per le quote subito dopo la chiusura della trattativa comunicata nella notifica della Società di Gestione alla persona non ammessa, con gli investitori che da quel momento non sono più proprietari delle suddette quote.

Market timing

La Società di Gestione non ammetterà pratiche collegate al market timing, riservandosi il diritto di rifiutare gli ordini di sottoscrizione e conversione qualora dovesse presumere l'esercizio di tali pratiche. La Società di Gestione prenderà le eventuali misure necessarie per tutelare gli altri investitori del fondo.

Late trading

Con l'espressione "late trading" si intende l'accettazione di un ordine dopo lo scadere dei termini previsti per l'accettazione nel rispettivo giorno di valutazione e l'esecuzione di tale ordine al prezzo vigente in quel giorno sulla base del valore patrimoniale netto. La pratica del late trading non è ammessa perché in contraddizione con le disposizioni del prospetto, che prevedono che un ordine pervenuto dopo lo scadere dei termini previsti per l'accettazione dello stesso sia eseguito a un prezzo basato sul successivo valore della quota vigente.

Pubblicazione del prezzo di emissione e di rimborso

I prezzi di emissione e di rimborso di volta in volta validi, unitamente a tutte le ulteriori informazioni per i detentori di quote, potranno essere richie-

sti in qualsiasi momento alla sede della Società di Gestione, nonché agli uffici di pagamento. Inoltre, i prezzi di emissione e di rimborso verranno pubblicati dai mezzi di comunicazione idonei (ad es. Internet, sistemi informativi elettronici, giornali, ecc.) in ogni paese di collocamento. La Società di Gestione e gli uffici di pagamento non si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni nelle pubblicazioni dei prezzi.

Spese

Per la gestione del fondo, la Società di Gestione riceve un compenso forfettario il cui ammontare preciso è definito nella sezione specifica del regolamento di gestione. Gli uffici di collocamento possono ricevere commissioni aggiuntive rispetto a tale compenso. Il fondo fa inoltre fronte ad altre spese (ad esempio, spese di transazione), sempre definite nella sezione specifica del regolamento di gestione.

Ulteriori dettagli sono indicati nel seguente riepilogo "In sintesi".

Tali spese sono riportate nel rendiconto annuale.

La Società di Gestione trasmette di norma parte della sua commissione di gestione agli uffici di intermediazione. Ciò avviene per l'indennizzo di prestazioni di vendita sulla base di portafogli negoziati, che possono anche essere parti sostanziali. Il rendiconto annuale contiene indicazioni più precise in merito. Alla Società di Gestione non affluiscono rimborsi per le commissioni e i rimborsi spese erogabili dal patrimonio del fondo alla banca depositaria o a terzi. Ciò non pregiudica i vantaggi monetizzabili di broker e operatori, di cui la Società di Gestione si avvale nell'interesse degli investitori (si vedano i paragrafi "Ordini di acquisto e di vendita per titoli e strumenti finanziari" e "Ripartizione delle provvigioni").

Oltre ai costi suddetti, in alcuni paesi sull'investitore possono ricadere costi aggiuntivi connessi ai compiti e alle prestazioni degli uffici di collocamento, di pagamento o equivalenti a livello locale. Questi costi non sono a carico del patrimonio del fondo, bensì direttamente dell'investitore.

Rimborso a determinati investitori della commissione di gestione incassata

La Società di Gestione può concordare a propria discrezione con singoli investitori il rimborso parziale della commissione di gestione pagata da tali investitori, in particolare nel caso in cui investitori istituzionali investano direttamente grandi importi in modo duraturo. Referente presso DWS Investment S.A. per tali questioni è la divisione "Institutional Sales".

Total expense ratio

Il total expense ratio (TER), o quota dei costi totale, è definito come il rapporto tra le spese del fondo e il patrimonio medio del fondo stesso, ad eccezione dei costi di transazione. Il total expense ratio effettivo viene calcolato annualmente e pubblicato nel rendiconto annuale.

Ordini di acquisto e di vendita per titoli e strumenti finanziari

La Società di Gestione impartirà di norma ordini di

acquisto e di vendita per titoli e strumenti finanziari per conto del patrimonio del fondo direttamente a broker e operatori, concludendo con essi accordi alle condizioni di mercato consuete e conformi a standard esecutivi di prim'ordine. Selezionando i broker o gli operatori, la Società di Gestione tiene conto di tutti i fattori di importanza quali la solvibilità del broker o dell'operatore e la qualità delle informazioni di mercato, delle analisi, nonché delle capacità esecutive messe a disposizione.

Inoltre la Società di Gestione conclude attualmente accordi nel cui ambito può ricorrere ai vantaggi monetizzabili offerti da broker e operatori, e utilizzarli. Tali servizi – ai quali la Società di Gestione è autorizzata ad attenersi (si veda al riguardo la norma indicata nel "Regolamento di gestione – Sezione specifica", che disciplina il regime delle commissioni e dei rimborsi spese) – comprendono servizi diretti, effettuati dai broker e dagli operatori stessi, nonché da terzi. Questi servizi possono essere, ad esempio, i seguenti: consulenza speciale sull'opportunità della negoziazione di un investimento o sulla sua valutazione, analisi e servizi di consulenza, analisi economiche e politiche, analisi di portafoglio (inclusa la valutazione e la misurazione della performance), analisi di mercato, sistemi di informazioni su mercati e quotazioni, servizi di informazione, hardware e software o qualsiasi altra possibilità di acquisizione di informazioni per il volume in cui esse vengono utilizzate al fine di supportare il processo decisionale d'investimento e l'assolvimento delle prestazioni che la Società di Gestione deve erogare relativamente agli investimenti del fondo. Quindi i servizi di brokeraggio non si limitano all'eventuale analisi generica, ma vi rientrano anche servizi di tipo specifico, come ad esempio quelli forniti da Reuters e Bloomberg. Gli accordi conclusi con broker e operatori possono prevedere la disposizione disciplinante i trasferimenti, immediati o successivi, a terzi di quote di provvigioni versate per l'acquisto o la vendita di valori patrimoniali da parte dei medesimi broker ed operatori che mettono a disposizione della Società di Gestione i servizi citati in precedenza.

La Società di Gestione, ricorrendo a detti vantaggi (sovente denominati anche soft dollar), ottempererà a tutti gli standard vigenti, normativi e di settore. In particolare la Società di Gestione non accetterà né concluderà accordi pertinenti l'ottenimento di tali vantaggi, qualora gli accordi in questione, a propria ragionevole discrezione, non si rivelino d'aiuto nel processo decisionale d'investimento. Il presupposto fondamentale è che la Società di Gestione assicuri sempre che le transazioni siano condotte alle migliori condizioni disponibili, tenendo conto del mercato di riferimento all'epoca delle transazioni per quanto attiene al loro tipo e volume, e che non siano concluse operazioni superflue per avere diritto ai suddetti vantaggi.

I beni e servizi ricevuti sulla base di simili accordi non includeranno viaggi, alloggio, intrattenimenti, beni e servizi amministrativi generici, spazi o attrezzature generici per ufficio, quote d'iscrizione, stipendi per dipendenti oppure pagamenti diretti in denaro.

Ripartizione delle provvigioni

La Società di Gestione può concludere accordi con broker selezionati, del tipo indicato nel precedente paragrafo "Ordini di acquisto e di vendita per titoli

e strumenti finanziari", nel cui ambito il broker avrà facoltà di trasmettere immediatamente o successivamente a terzi che forniscano servizi di ricerca o di analisi alla Società di Gestione, quote del pagamento ricevuto in conformità al rispettivo accordo che la Società di Gestione corrisponde per l'acquisto o la vendita di valori patrimoniali. Questi servizi saranno impiegati dalla Società di Gestione allo scopo di gestire il fondo di investimento (il cosiddetto accordo di ripartizione delle provvigioni). Al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Società di Gestione si avvale di detti servizi esclusivamente nel rispetto delle condizioni fissate nel paragrafo "Ordini di acquisto e di vendita per titoli e strumenti finanziari".

Piano di accumulo regolare o piani di rimborso

In determinati paesi, in cui è autorizzato il collocamento pubblico del fondo, sono disponibili regolari piani di accumulo o di rimborso. Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste in qualsiasi momento alla Società di Gestione o ai rispettivi uffici di collocamento con sede nei paesi di collocamento del fondo pertinente.

Liquidazione del fondo/modifica del regolamento di gestione

La Società di Gestione può liquidare il fondo in qualsiasi momento o modificare il regolamento di gestione. I dettagli in merito sono contenuti nel regolamento di gestione.

Imposte

In conformità all'art. 174-176 della Legge del 17 dicembre 2010, nel Granducato del Lussemburgo il patrimonio del fondo è attualmente soggetto a un'imposta ("taxe d'abonnement") nella misura dello 0,05% o dello 0,01% annuo, pagabile trimestralmente sul patrimonio netto del fondo dichiarato a fine trimestre. L'imposta applicabile è indicata nella sintesi sul fondo.

In alcuni paesi in cui viene investito il patrimonio del fondo, i suoi proventi possono essere soggetti alla ritenuta alla fonte. In tali casi né la banca depositaria né la Società di Gestione sono tenute ad acquisire la documentazione fiscale.

Il trattamento fiscale dei proventi del fondo per gli investitori dipende dalle norme fiscali applicabili al loro caso specifico. Per informazioni sul carico impositivo per i singoli investitori (in particolare i soggetti fiscalmente non residenti) si consiglia di rivolgersi ad un fiscalista.

Tassazione degli interessi nell'UE (ritenuta alla fonte UE)

Secondo quanto previsto dalla direttiva 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi all'interno dell'UE (la "Direttiva") entrata in vigore in data 1 luglio 2005, non si può escludere che venga applicata una tassazione alla fonte laddove vi siano distribuzioni di dividendi e/o rimborsi di quote di fondi effettuati dall'ufficio di pagamento lussemburghese e il beneficiario del denaro sia una persona fisica residente in un altro stato UE. L'aliquota della ritenuta alla fonte per questi rimborsi e distribuzioni, dall'1 luglio 2011 ammonta al 35%.

In alternativa, la persona fisica interessata può autorizzare espressamente l'ufficio di pagamento lussemburghese a rendere note le necessarie informazioni fiscali alle autorità competenti per la propria residenza fiscale, secondo il sistema di scambio delle informazioni previsto dalla direttiva.

È inoltre possibile optare per la trasmissione all'ufficio di pagamento lussemburghese di un certificato delle autorità competenti per la propria residenza fiscale che attesti l'esenzione dalla suddetta ritenuta alla fonte.

Limitazioni alle vendite

Le quote emesse dal fondo potranno essere offerte per l'acquisto o essere vendute solo in paesi nei quali tale offerta o tale vendita è consentita. Qualora la Società di Gestione o una terza parte da essa delegata non sia stata autorizzata al pubblico collocamento dalle autorità di vigilanza locali né la Società di Gestione sia in possesso di tale autorizzazione, questo prospetto non costituirà un'offerta pubblica di acquisto di quote d'investimento oppure il presente prospetto non potrà essere utilizzato ai fini di detta offerta pubblica.

Le informazioni e le quote del patrimonio del fondo ivi citate non sono destinate al collocamento negli Stati Uniti d'America o a "persone statunitensi" (espressione con la quale si indicano i cittadini degli Stati Uniti d'America, le persone ivi residenti, le società di persone o di capitali costituite secondo le leggi degli Stati Uniti d'America o di un suo stato federato, di un territorio o di un possedimento degli Stati Uniti). Di conseguenza le quote non verranno offerte né vendute negli Stati Uniti d'America né a o per conto di persone statunitensi. I successivi trasferimenti di quote negli Stati Uniti d'America o a persone statunitensi non sono consentiti.

Il presente prospetto non può essere diffuso negli Stati Uniti d'America. La distribuzione del presente prospetto e l'offerta delle quote possono essere soggette a restrizioni anche presso altri ordinamenti giuridici.

Gli investitori che vanno considerati "Restricted Person" (persone soggette a limitazioni) ai sensi del regolamento USA n. 2790 del "National Association of Securities Dealers" (NASD 2790) devono notificare immediatamente i loro investi-

menti nel patrimonio del fondo della Società di Gestione.

Il presente prospetto può essere utilizzato ai fini del collocamento solo da persone che dispongono di espressa autorizzazione in forma scritta da parte della Società di Gestione (direttamente o indirettamente tramite gli uffici di collocamento appositamente delegati). La Società di Gestione non autorizza dichiarazioni o assicurazioni di terzi che non siano riportate nel presente prospetto o nei documenti.

I documenti sono disponibili al pubblico presso la sede della Società di Gestione.

La versione ufficiale del presente prospetto d'offerta è quella in lingua tedesca. Per le quote del fondo vendute ad investitori nel loro rispettivo paese, la Società di Gestione può dichiarare vincolante, per se stessa e per il fondo, la traduzione nella lingua dei paesi in cui le quote sono ammesse al pubblico collocamento.

Profilo dell'investitore

La definizione dei seguenti profili dell'investitore fanno riferimento alle normali condizioni di funzionamento dei mercati. Ulteriori rischi possono sorgere in caso di imprevedibili situazioni e turbolenze di mercato a causa di non funzionamento dei mercati stessi.

Profilo dell'investitore "orientato alla sicurezza"

Il fondo è concepito per l'investitore orientato alla sicurezza, che vuole ottenere una performance stabile a tassi di interesse relativamente bassi. È possibile che si verifichino lievi oscillazioni a breve termine, ma nel medio e lungo periodo non ci sono aspettative di perdite di capitale.

Profilo dell'investitore "orientato al rendimento"

Il fondo è concepito per l'investitore orientato al rendimento, che vuole ottenere un aumento del capitale tramite proventi da interessi ed eventuali capital gain. Alle aspettative di guadagno si contrappongono rischi moderati correlati ad azioni, tassi e valute nonché limitati rischi di insolvenza, pertanto sono improbabili perdite di valore nel medio e lungo periodo.

Profilo dell'investitore "orientato alla crescita"

Il fondo è concepito per l'investitore orientato alla crescita, le cui attese di ricavi siano superiori al livello dei tassi del mercato dei capitali e che desideri conseguire la crescita del capitale prevalentemente grazie a opportunità offerte da azioni e valute. Sicurezza e liquidità sono subordinate

alle prospettive di guadagno. Ne conseguono rischi più elevati nel settore azionario, valutario e dei tassi, nonché rischi di solvibilità che possono comportare eventuali perdite di valore.

Profilo dell'investitore "orientato al rischio"

Il fondo è concepito per l'investitore orientato al rischio, che ricerca forme d'investimento altamente remunerative al fine di ottimizzare in modo mirato le opportunità di guadagno e che a tale scopo accetta le inevitabili e talvolta forti oscillazioni di valore degli investimenti speculativi. Gli alti rischi derivanti dalle oscillazioni dei corsi e gli alti rischi di insolvenza rendono probabili temporanee perdite di valore; inoltre, alle elevate aspettative di guadagno e di propensione al rischio si contrappongono possibili forti perdite del capitale investito.

Performance

La performance registrata finora non può essere presa a riferimento per dichiarazioni sui futuri risultati del fondo. L'investitore deve

essere consapevole del fatto che il valore dell'investimento e del relativo rendimento può evolvere sia in senso positivo che nega-

tivo, pertanto potrà ricevere un importo inferiore a quello investito.

DWS EURO-CORP HIGH YIELD IN SINTESI

Obiettivo d'investimento e politica d'investimento

Obiettivo della politica d'investimento del fondo DWS Euro-Corp High Yield è il conseguimento per il fondo di un rendimento superiore alla media. Verranno quindi acquistati prevalentemente titoli a tasso fisso di società che presentano rendimenti chiaramente superiori ad equiparabili titoli di stato. Il fondo dovrà investire soprattutto in titoli a tasso fisso di emittenti situati nell'ambito dell'UE e in titoli a tasso fisso denominati in euro. In tal senso potranno essere consapevolmente acquistati titoli di emittenti la cui solvibilità non viene considerata buona sul mercato (i cosiddetti non investment grade bonds o high yield bonds). La Società di Gestione acquisterà per il fondo solo i titoli di emittenti che, in seguito ad un'adeguata analisi, risulteranno in grado di soddisfare gli impegni di pagamento in conto interessi e capitale. Non è comunque possibile escludere completamente il rischio di un totale deprezzamento di singoli titoli acquistati per il fondo. Diversificando gli investimenti tra più emittenti si cercherà di contenere gli eventuali rischi residui. La legge consente lo svolgimento di operazioni di credit default swap. Il patrimonio del fondo può inoltre essere investito in qualsiasi altro valore patrimoniale ammesso.

In deroga al limite d'investimento fissato all'articolo 4 B. (n) riguardo all'impiego di derivati, si applicheranno le seguenti limitazioni d'investimento nell'ambito delle restrizioni d'investimento vigenti in quel momento nei vari paesi di collocamento:

i derivati, corrispondenti a una posizione short, dovranno presentare un'adeguata copertura costante e si potranno impiegare esclusivamente a scopo di copertura. La copertura è limitata al 100% del sottostante a scopo di copertura. Si potrà investire in derivati, che al contrario corrispondano ad una posizione long e non dispongano di relativa copertura, fino ad un massimo del 35% del patrimonio netto del fondo.

Gestione dei rischi

La metodologia utilizzata per la limitazione del rischio di mercato per il patrimonio del fondo è l'approccio del Value at Risk (VaR) relativo.


A integrazione delle norme contenute nella sezione generale del prospetto il potenziale di rischio di mercato del patrimonio del fondo viene misurato con l'ausilio di un patrimonio di riferimento senza derivati.

Il patrimonio di riferimento è un portafoglio che non esercita alcun effetto leva sul patrimonio del comparto con l'impiego di derivati. Il patrimonio di riferimento corrispondente del fondo DWS Euro-Corp High Yield comprende obbligazioni aziendali denominate in euro ad alto rendimento (valutazione da BB a B) fixed e floating con esclusioni del settore finanziario. La composizione dettagliata del patrimonio di riferimento può essere richiesta alla Società di Gestione.

Codice ISIN	LU0045331781
Codice WKN	972 280
Valuta del fondo	EUR
Data di emissione	1.2.1993
Prezzo di emissione iniziale	DM 80,00 (inclusa commissione di emissione)
Calcolo del valore della quota	tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo Per giorno lavorativo bancario si intende un giorno (ad eccezione dei sabati e delle domeniche) in cui in Lussemburgo le banche d'affari sono aperte e vengono eseguiti pagamenti.
Commissione di sottoscrizione (a carico dei detentori di quote)	fino al 3%
Commissione di vendita differita (a carico dei detentori di quote)	fino al 2,5%; attualmente 0%
Destinazione dei proventi	distribuzione dei dividendi
Compenso forfettario (a carico del fondo)	fino all'1,1% annuo (più la commissione di performance*)
Accettazione ordini	Tutti gli ordini vengono eseguiti sulla base di un valore della quota che non è noto. Gli ordini pervenuti entro le ore 13.00 CET di un giorno di valutazione vengono processati sulla base del valore della quota di tale giorno di valutazione. Gli ordini pervenuti dopo le ore 13.30 CET vengono processati sulla base del valore della quota del giorno di valutazione successivo.
Emissione di frazioni di quote	Le quote del fondo possono essere emesse anche sotto forma di frazioni di quota con fino a tre cifre decimali. Le frazioni di quota conferiscono diritto di partecipazione a eventuali dividendi sulla base di un pro-rata.
Valuta	Nell'acquisto, il controvalore sarà addebitato due giorni lavorativi bancari successivi all'emissione delle quote. L'accredito del controvalore avrà luogo due giorni lavorativi bancari dopo il rimborso delle quote.
Data di scadenza	a tempo indeterminato

* La Società di Gestione, inoltre, riceverà dal fondo una commissione di performance, pari a un quarto della differenza tra il rendimento delle quote in circolazione e il rendimento dell'indice Merrill Lynch Euro BB-B Non-Financial Fixed & Floating Rate HY Constrained (Bloomberg: HEAG). La commissione di performance verrà calcolata giornalmente e regolata annualmente.

DWS EURO-CORP HIGH YIELD rispetto al benchmark Panoramica della performance



DWS Euro-Corp High Yield
Benchmark ML Euro BB-B
Non-Financial Fixed & FRN HY Constr.
dal 1 dicembre 2009 (in precedenza: ML Euro HighYield Constrained BB-B rated)

Dati in euro

Performance calcolata secondo il metodo BVI, ossia senza considerare la commissione d'emissione. Le passate non sono indicative di quelle future.

Situazione al: 30 giugno 2011

DWS EURO-CORP HIGH YIELD IN SINTESI (SEGUE)

Garanzia	no
Taxe d'abonnement (a carico del fondo)	0,05% annuo
Profilo dell'investitore	orientata alla crescita
Data di pubblicazione del deposito del regolamento di gestione nel Mémorial	
Sezione generale	31.10.2011
Sezione specifica	31.10.2011
Entrata in vigore del regolamento di gestione	
Sezione generale	1.10.2011
Sezione specifica	1.10.2011

Per la sua composizione e per le tecniche impiegate dalla gestione, il fondo presenta una **volatilità elevata**, ossia il valore della quota può essere soggetto a **oscillazioni più forti**, sia in negativo che in positivo, anche nel breve periodo.

Investimento in quote di fondi target

L'investimento in fondi target potrà comportare doppi addebiti di costi, in particolare commissioni di gestione duplicate, poiché verranno addebitate spese sia a livello del fondo che di un fondo target.

In caso di acquisto di quote di fondi, gestite direttamente o indirettamente dalla Società di Gestione stessa o da un'altra società collegata alla Società di Gestione da gestione o controllo comuni, ovvero da una sostanziale partecipazione diretta o indiretta di più del 10% del capitale o dei diritti di voto ("fondi collegati"), al fondo si potrà addebitare solo un compenso forfettario ridotto, fino allo 0,25%, in base all'entità degli investimenti suddetti.

Lo stesso varrà in riferimento alla commissione di gestione, qualora non si applichi alcun compenso forfettario a favore del fondo.

Se la Società di Gestione investe in quote di fondi collegati, che presentano un compenso forfettario minore rispetto a quello del fondo, la Società di Gestione potrà addebitare al fondo la differenza fra il compenso forfettario del fondo e il compenso forfettario del fondo collegato invece del compenso forfettario ridotto (fino allo 0,25%) relativo alle quote d'investimento acquistate.

Lo stesso varrà in riferimento alla commissione di gestione, qualora non si applichi alcun com-

penso forfettario a favore del fondo e /o del fondo collegato.

Per le quote d'investimento acquistate per il fondo, nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale viene pubblicato l'importo delle commissioni di emissione e di rimborso applicate al fondo nel periodo di riferimento per l'acquisto e il rimborso di quote di fondi target nazionali ed esteri. In caso di acquisto di fondi collegati, la Società di Gestione o l'altra società non potrà applicare alcuna commissione di emissione e di rimborso per l'acquisto e il rimborso. Inoltre, nelle relazioni viene resa nota la commissione di gestione per quote d'investimento applicata al fondo dalla Società di Gestione stessa, da un'altra Società d'investimento di capitali, da una Società d'investimento per azioni a capitale variabile o da un'altra società alla quale la Società di Gestione sia collegata in virtù di una partecipazione indiretta o diretta sostanziale di oltre il 10% del capitale o dei diritti di voto, o da un'altra Società d'investimento estera, compresa la sua Società di Gestione.

Esercizio fiscale/Bilancio annuale

L'esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Un primo rendiconto annuale certificato è stato redatto il 31 dicembre 1993, una prima relazione semestrale non certificata è stata redatta il 30 giugno 1993.

Borse e mercati

La Società potrà autorizzare la quotazione delle quote del fondo in una borsa oppure la loro negoziazione su mercati organizzati; attualmente la Società non si avvale di questa possibilità.

La Società è a conoscenza del fatto che – senza il suo consenso – al momento della stesura del presente prospetto d'offerta le quote del fondo vengono negoziate o quotate sui seguenti mercati:

- Düsseldorf Stock Exchange (Börse Düsseldorf)
- Hamburg Stock Exchange (Börse Hamburg)
- Munich Stock Exchange (Börse München)
- Borsa di Berlino (Börse Berlin)
- Stuttgart Stock Exchange (Börse Stuttgart)
- Frankfurt Stock Exchange (Börse Frankfurt)

Non si può escludere la sospensione entro breve termine di questo tipo di negoziazione oppure l'introduzione delle quote del fondo anche su altri mercati – eventualmente anche nel breve periodo – o anche la loro effettiva negoziazione. La Società non è a conoscenza di quanto appena ipotizzato.

Il prezzo di mercato sottostante alle transazioni di borsa o alla negoziazione su altri mercati non viene determinato esclusivamente dal valore dei valori patrimoniali presenti nel fondo, ma anche dall'offerta e dalla domanda. Pertanto il suddetto prezzo di mercato potrà differenziarsi dal valore calcolato della quota.

B. Regolamento di gestione – Sezione generale

Il seguente regolamento di gestione definisce i diritti e i doveri contrattuali della Società di Gestione, della banca depositaria e dei detentori di quote con riferimento al fondo.

Articolo 1 Il fondo

1. Il fondo è un fondo comune d'investimento giuridicamente non indipendente (fonds commun de placement), costituito da titoli e altri valori patrimoniali (di seguito "patrimonio del fondo"), che viene gestito per conto congiunto dei detentori di quote (di seguito "detentori di quote") secondo il principio della diversificazione del rischio. I detentori di quote partecipano al patrimonio del fondo in misura corrispondente alle quote detenute. I valori patrimoniali costituenti il patrimonio del fondo vengono sostanzialmente custoditi dalla banca depositaria.
2. I diritti e doveri contrattuali reciproci dei detentori di quote e della Società di Gestione nonché della banca depositaria sono stabiliti nel presente regolamento di gestione, la cui versione valida nonché sue modifiche sono state depositate presso la cancelleria del Tribunale distrettuale di Lussemburgo e la cui registrazione di deposito è pubblicata nel "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations", la Gazzetta Ufficiale del Granducato del Lussemburgo, ("Mémorial"). Acquistando una quota, il detentore accetta il regolamento di gestione e tutte le modifiche approvate dello stesso.

Articolo 2 La Società di Gestione

1. La Società di Gestione del fondo è DWS Investment S.A., società per azioni di diritto lussemburghese, avente sede in Lussemburgo. La società di Gestione è stata fondata il 15 aprile 1987 ed è rappresentata dal suo Consiglio di Amministrazione, che può affidare la gestione quotidiana a uno o più dei suoi membri e/o a impiegati della Società di Gestione.
2. La Società di Gestione gestisce il fondo a proprio nome, ma solo nell'interesse e per conto congiunto dei detentori di quote. I suoi poteri di amministrazione si estendono in particolare all'acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione, alla conversione e all'accettazione di titoli e altri valori patrimoniali, nonché all'esercizio di tutti i diritti direttamente o indirettamente connessi con il patrimonio del fondo.
3. La Società di Gestione può, sotto la propria responsabilità, il proprio controllo e a proprie spese, ricorrere ai servizi di un gestore del fondo.
4. La Società di Gestione può, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, ricorrere ai servizi di consulenti d'investimento e avvalersi della consulenza di un comitato consultivo d'investimento.

Articolo 3 La banca depositaria

1. La Società di Gestione nomina la banca depositaria. I diritti e i doveri della banca depositaria sono regolati dalla Legge del 17 dicem-

bre 2010, dal presente regolamento di gestione e dal contratto con la banca depositaria. La banca depositaria è incaricata, in particolare, della custodia dei valori patrimoniali del fondo e opera nell'interesse dei detentori di quote.

2. La banca depositaria custodisce tutti i titoli e gli altri valori patrimoniali del fondo in conti e depositi separati, dei quali è possibile disporre esclusivamente in conformità con le norme del regolamento di gestione. La banca depositaria può, sotto la propria responsabilità, affidare i titoli e i valori patrimoniali del fondo alla custodia di altre banche o soggetti preposti alla raccolta di titoli.
3. La banca depositaria e la Società di Gestione avranno facoltà di revocare l'affidamento dell'incarico di banca depositaria in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di tre mesi. Tale revoca sarà valida solo se la Società di Gestione, sentite le autorità di vigilanza competenti, avrà nominato un'altra banca depositaria e questa avrà assunto le responsabilità e le funzioni di banca depositaria; fino ad allora la banca depositaria in carica continuerà ad adempiere appieno alle proprie responsabilità e alle proprie funzioni di banca depositaria a tutela degli interessi dei detentori di quote.
4. La banca depositaria sarà vincolata alle istruzioni della Società di Gestione, a condizione che tali istruzioni non violino la legge, il regolamento di gestione o il prospetto d'offerta.

Articolo 4 Direttive generali sulla politica d'investimento

A. Investimenti

- a) Il fondo potrà investire in titoli e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione e negoziati su un mercato regolamentato.
- b) Il fondo potrà investire in titoli e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato regolamentato in uno stato membro dell'Unione europea, che sia riconosciuto, aperto al pubblico e che operi regolarmente.
- c) Il fondo potrà investire in titoli e in strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione in una borsa valori di uno stato non membro dell'Unione europea o qui negoziati su un altro mercato regolamentato, che sia riconosciuto, aperto al pubblico, nonché che operi regolarmente e che sia ubicato prevalentemente in Europa, Asia, America o Africa.
- d) Il fondo potrà investire in titoli e strumenti del mercato monetario di nuove emissioni, a condizione che:
 - le condizioni di emissione prevedano l'obbligo di richiedere la quotazione ufficiale in una borsa o in un altro mercato regolamentato, che sia riconosciuto, aperto al pubblico e che operi regolarmente, sia ubicato prevalentemente in Europa, Asia, America o Africa; e

- l'ammissione sia autorizzata entro e non oltre un anno dall'emissione.
- e) Il fondo potrà investire il proprio patrimonio in quote di organismi d'investimento collettivo in valori immobiliari ai sensi della direttiva UE 2009/65/CE e/o di altri organismi d'investimento collettivo ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva UE 2009/65/CE con sede in uno stato membro dell'Unione europea o in uno stato terzo, a condizione che:
 - questi altri organismi d'investimento collettivo siano autorizzati in base a norme giuridiche che prevedano che siano soggetti ad un controllo prudenziale considerato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier equivalente a quello stabilito dalla legislazione comunitaria (attualmente Stati Uniti d'America, Svizzera, Giappone, Hong Kong e Canada), e la cooperazione fra le autorità appaia sufficientemente garantita;
 - il livello di protezione dei detentori di quote in altri organismi d'investimento collettivo sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e in particolare che le norme per la custodia separata del patrimonio del fondo, l'accensione e la concessione di crediti, le vendite allo scoperto di valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario soddisfino i requisiti della direttiva UE 2009/65/CE;
 - le operazioni degli altri organismi d'investimento collettivo siano contenute nella relazione semestrale e nel rendiconto annuale al fine di consentire una valutazione delle attività e delle passività, dei redditi e delle transazioni relativi al periodo di riferimento;
 - l'organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari o gli altri organismi d'investimento collettivo le cui quote devono essere acquistate non siano autorizzati, conformemente al regolamento o allo statuto, ad investire più del 10% delle proprie attività in quote di altri organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari o in altri organismi d'investimento collettivo.
 - f) Il fondo potrà investire il proprio patrimonio in depositi a vista o depositi fiduciari rimborsabili presso istituti di credito con una durata massima di dodici mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia la propria sede legale in uno stato membro dell'Unione europea o, nel caso la sede legale dell'istituto di credito sia in uno stato non membro dell'Unione europea, a condizione che sia soggetto a norme prudenziali considerate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria.
 - g) Il fondo potrà investire il proprio patrimonio in strumenti finanziari derivati ("deri-

vati”), compresi strumenti equivalenti che danno luogo ad un regolamento in contanti, negoziati su uno dei mercati menzionati alle lettere a), b) e c) e/o strumenti finanziari derivati, non quotati in borsa (“derivati OTC”), a condizione che:

- i valori sottostanti siano strumenti conformi al presente paragrafo o indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute previsti dalla politica d’investimento;
 - la controparte delle operazioni su derivati OTC sia un istituto soggetto a controllo prudenziale appartenente alle categorie approvate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier; e
 - che i derivati OTC siano quotidianamente soggetti ad una valutazione affidabile e verificabile e che possano essere venduti, liquidati o compensati in qualsiasi momento su iniziativa del fondo con un’operazione di segno opposto al valore corrente.
- h) Il fondo potrà investire in strumenti del mercato monetario che non siano negoziati su un mercato regolamentato e che vengano normalmente negoziati sul mercato monetario, che siano liquidi e abbiano un valore determinabile con precisione in qualunque momento, a condizione che l’emissione o l’emittente di tali strumenti siano soggetti alla normativa relativa alla tutela dei depositi e degli investitori e a condizione che tali strumenti siano:
- emessi o garantiti da enti statali, regionali o locali oppure dalla banca centrale di uno stato membro dell’Unione europea, dalla Banca Centrale Europea, dall’Unione europea o dalla Banca d’Investimento Europea, da uno stato non membro dell’Unione europea oppure, nel caso di stati federali, da uno stato della federazione o da un organismo internazionale a carattere pubblico, a cui partecipa almeno uno stato membro dell’Unione europea; oppure
 - emessi da una società i cui titoli siano negoziati su uno dei mercati regolamentati citati alle sottostanti lettere a), b) e c); oppure
 - emessi o garantiti da un istituto sottoposto a criteri di sorveglianza considerati equivalenti a quelli previsti dalla legislazione comunitaria, o da un istituto soggetto a norme prudenziali considerate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier almeno severe quanto quelle stabilite dalla legislazione comunitaria e rispettoso di tali norme; oppure
 - emessi da altri emittenti appartenenti a una delle categorie approvate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, a condizione che gli investimenti in questi strumenti vengano effettuati nel rispetto delle norme per

la tutela degli investitori, equivalenti alle norme del seguente articolo, primo, secondo o terzo comma, e a condizione che gli emittenti siano società con un capitale proprio di almeno dieci milioni di euro, che redigano e pubblichino il proprio bilancio ai sensi della IV direttiva 78/660/CEE, o siano soggetti di diritto che finanziano un gruppo di società composto da una o più aziende quotate in borsa, o soggetti di diritto la cui attività sia orientata a immettere sul mercato passività sotto forma di titoli, a condizione che dispongano di linee di credito a garanzia di solvibilità.

i) In deroga al principio della diversificazione del rischio, il fondo può investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli e strumenti del mercato monetario di diverse emissioni, emessi o garantiti da uno stato membro dell’Unione europea o dai suoi enti territoriali, da uno stato membro dell’OCSE o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell’Unione europea, a condizione che il fondo investa in titoli di almeno sei differenti emissioni e i titoli di una stessa emissione non costituiscano più del 30% del patrimonio del fondo.

j) Il fondo non potrà investire in metalli preziosi o relativi certificati.

B. Limiti d’investimento

- a) Il fondo non potrà investire più del 10% del proprio patrimonio netto in titoli o strumenti del mercato monetario di un medesimo emittente.
- b) Il fondo non potrà investire più del 20% del proprio patrimonio netto in depositi di un medesimo organismo.
- c) Nel caso in cui la controparte delle operazioni con derivati OTC sia un istituto di credito ai sensi del paragrafo A. lettera f), il rischio di insolvenza della stessa controparte non dovrà superare il 10% del patrimonio netto del fondo. In casi diversi, il limite massimo è del 5% del patrimonio netto del fondo.
- d) Il valore complessivo dei titoli e degli strumenti del mercato monetario di emittenti in cui il fondo investe più del 5% del proprio patrimonio netto non dovrà superare il 40% del valore del patrimonio netto del fondo.

Questo limite non troverà applicazione per i depositi e le operazioni con derivati OTC concluse con istituti finanziari soggetti a controllo prudenziale.

Malgrado i singoli limiti di cui al paragrafo B. lettere a), b) e c), il fondo potrà investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in un medesimo organismo, combinando:

- titoli o strumenti del mercato monetario emessi da tale organismo; e/o

– depositi presso lo stesso organismo; e/o

– derivati OTC acquistati dallo stesso organismo.

e) Il limite del 10% di cui al paragrafo B. lettera a) viene elevato al 35% e il limite di cui al paragrafo B. lettera d) decade qualora i titoli o gli strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti da

– stati membri dell’Unione europea o loro enti territoriali, oppure

– uno Stato non membro dell’Unione europea; oppure

– da organismi internazionali a carattere pubblico dei quali faccia parte almeno uno stato membro dell’Unione europea.

f) Il limite del 10% di cui al paragrafo B. lettera a) viene elevato al 25% e il limite di cui al paragrafo B. lettera d) decade a condizione che i titoli obbligazionari

– siano emessi da un istituto di credito che abbia sede in uno Stato membro dell’Unione europea e soggetto a specifico controllo prudenziale pubblico ai sensi della legge sulla tutela dei titolari di detti titoli obbligazionari; e

– che, ai sensi di legge, i proventi dell’emissione di detti titoli vengano investiti in valori patrimoniali il cui rendimento copra le passività generate dagli stessi nel periodo complessivo della loro durata; e

– che in caso d’insolvenza dell’emittente, i predetti valori patrimoniali vengano utilizzati in via prioritaria per il rimborso in scadenza del capitale e degli interessi.

Qualora il fondo investa più del 5% del proprio patrimonio in titoli obbligazionari di questo tipo emessi da un medesimo emittente, il valore complessivo degli investimenti non dovrà superare l’80% del valore del patrimonio netto del fondo.

g) I limiti di cui al paragrafo B. lettere a), b), c), d), e) e f) non sono cumulativi. Di conseguenza gli investimenti in titoli o strumenti del mercato monetario di un medesimo organismo, in depositi presso lo stesso organismo o in suoi derivati non dovranno fondamentalmente mai superare il 35% del patrimonio netto del fondo.

Il fondo potrà investire fino al 20% in titoli e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo di società.

Ai fini del calcolo dei limiti di investimento indicati nel presente articolo, le società appartenenti a uno stesso gruppo, in considerazione della redazione di un bilancio consolidato ai sensi della direttiva 83/349/CEE o delle norme internazionalmente riconosciute in mate-

ria di scritture contabili, sono da considerarsi come un unico emittente.

- h) Il fondo non potrà investire più del 10% del proprio patrimonio netto in titoli e strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui al paragrafo A.
- i) Il fondo potrà investire al massimo il 10% del proprio patrimonio netto in quote di altri organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o organismi d'investimento collettivo di cui al paragrafo A. lettera e).

Nel caso di investimenti in quote di un altro organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altri organismi d'investimento collettivo, non si terrà conto dell'investimento detenuto da tale organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altri organismi di investimento in riferimento ai limiti d'investimento di cui al paragrafo B. lettere a), b), c), d), e) e f).

- j) Qualora l'ammissione a uno dei mercati di cui al paragrafo A. lettere a), b) o c) non avvenga entro un anno dall'emissione, questi strumenti verranno considerati come titoli e strumenti del mercato monetario non quotati e dovranno essere considerati nel calcolo del limite d'investimento sopra indicato.
- k) La Società di Gestione non può, per alcun fondo d'investimento da essa gestito e che rientri nel campo di applicazione della Parte I della Legge del 17 dicembre 2010 o della direttiva UE 2009/65/CE, acquistare azioni connesse con un diritto di voto che le consentirebbero di esercitare un'influenza determinante sulla gestione dell'emittente.

Il fondo può acquistare fino al

- 10% di azioni senza diritto di voto di un medesimo emittente;
- 10% di titoli obbligazionari di un medesimo emittente;
- 25% di quote di un medesimo fondo;
- 10% di strumenti del mercato monetario di un medesimo emittente.

I limiti d'investimento di cui al secondo, terzo e quarto capoverso non saranno applicati se, al momento dell'acquisizione, non sarà possibile determinare l'importo lordo dei titoli obbligazionari o degli strumenti del mercato monetario nonché l'importo netto delle quote emesse.

- l) I limiti d'investimento di cui alla lettera k) non si applicano in caso di:
- titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea o dai relativi enti territoriali pubblici;
 - titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro dell'Unione europea;

- titoli e strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali a carattere pubblico ai quali aderiscono uno o più Stati membri dell'Unione europea;

- azioni detenute dal fondo in titoli sul capitale di una società con sede in uno stato non membro dell'Unione europea, la quale investe gran parte del proprio capitale in titoli di emittenti dello stesso stato, se questo tipo di partecipazione rappresenta per il fondo l'unica possibilità prevista dalla legislazione di detto stato per investimenti in titoli di emittenti dello stato stesso. Questa eccezione potrà essere applicata unicamente a condizione che la politica d'investimento della società avente sede in detto stato non membro dell'Unione europea rispetti i limiti di cui al paragrafo B. lettere a), b), c), d), e), f) e g), l) e k). La mancata osservanza di tali limiti comporterà l'applicazione dell'articolo 49 della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo.

- azioni detenute da una o più società d'investimento sul capitale di società affiliate, la cui attività nel relativo stato di appartenenza consiste esclusivamente in servizi di gestione, consulenza o vendita per conto di detta/dette società d'investimento nell'ambito del rimborso di quote su richiesta dei detentori di quote.

m) Fermi restando i limiti d'investimento di cui al paragrafo B. lettere k) e l), qualora l'obiettivo della politica d'investimento sia la replicazione di un determinato indice, il massimale per gli investimenti in azioni e/o titoli di credito di un medesimo emittente di cui al paragrafo B. lettere a), b), c), d), e) e f) è del 20%. Le condizioni necessarie sono che

- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
- l'indice rappresenti un riferimento adeguato per il mercato al quale si riferisce;
- l'indice sia pubblicizzato in modo adeguato.

Il limite fissato è del 35%, a condizione che sia giustificato da straordinarie condizioni di mercato e, in particolare, che si faccia riferimento a mercati regolamentati in cui determinati titoli o strumenti del mercato monetario abbiano posizioni fortemente dominanti. Un investimento con questi massimali è possibile solo nel caso di un singolo emittente.

n) Il rischio generale connesso con i derivati non dovrà superare il valore netto totale del fondo. Nella valutazione del rischio vengono presi in considerazione il prezzo di mercato dei valori sottostanti, il rischio di insolvenza della controparte, le future fluttuazioni del mercato e il termine di liquidazione delle posizioni.

Nell'ambito della propria strategia d'investimento il fondo potrà investire in derivati rispettando i limiti di cui al paragrafo B. lettera g) a condizione che il rischio complessivo dei valori sottostanti non ecceda i limiti d'investimento di cui al paragrafo B. lettere a), b), c), d), e) e f).

Nel caso in cui il fondo investa in derivati indicizzati, tali investimenti non saranno soggetti ai limiti d'investimento di cui al paragrafo B. lettere a), b), c), d), e) e f).

Qualora un derivato sia incorporato in un titolo o strumento del mercato monetario, questo sarà soggetto al rispetto dei limiti d'investimento.

o) Il fondo potrà investire fino al 49% in liquidità. Sono previsti casi eccezionali in cui sarà permesso detenere temporaneamente anche più del 49% del proprio patrimonio in liquidità, purché questi siano giustificati dall'interesse dei detentori di quote.

C. Eccezione ai limiti d'investimento

- a) Il fondo non sarà tenuto a rispettare i limiti d'investimento nell'ambito dell'esercizio dei diritti di opzione connessi a titoli o strumenti del mercato monetario facenti parte del proprio patrimonio.
- b) Il fondo potrà operare in deroga ai limiti d'investimento definiti nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio per un periodo pari a sei mesi dalla sua data di autorizzazione.

D. Prestiti

Non si potranno assumere prestiti per conto del fondo né tramite la Società di Gestione né tramite il custode. Il fondo potrà tuttavia acquistare valuta estera tramite prestiti "back-to-back".

In deroga al precedente paragrafo, il fondo potrà assumere prestiti pari a un massimo del 10% del proprio patrimonio, a condizione che si tratti di prestiti a breve termine.

Né la Società di Gestione, né il custode saranno autorizzati a concedere prestiti per conto del fondo o a costituirsi fidejussori per terzi.

Questa disposizione non si applica all'acquisto di titoli, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari non ancora interamente pagati.

E. Vendite allo scoperto

Le Società di Gestione e gli uffici di custodia, che agiscono per conto di fondi d'investimento, non sono autorizzati ad effettuare vendite allo scoperto di titoli, strumenti del mercato monetario o di altri strumenti finanziari di cui al paragrafo A. lettere e), g) e h).

F. Oneri

Il patrimonio del fondo potrà essere dato in pegno, costituito in garanzia, ceduto o in altro modo gravato di pesi solo se richiesto da una

borsa valori o un mercato regolamentato o in virtù di condizioni o adempimenti contrattuali o di altro genere.

G. Operazioni di prestito in titoli e operazioni di pronti contro termine

a) Il fondo potrà prestare i titoli che detiene in portafoglio sia direttamente, sia tramite un sistema standardizzato di prestito titoli organizzato da un istituto di compensazione riconosciuto o tramite un sistema di prestito titoli organizzato da un'istituzione finanziaria, a condizione che l'istituzione finanziaria in questione sia soggetta a norme prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria e sia specializzata in questo tipo di operazioni. Tali operazioni devono essere effettuate in conformità al CSSF – circolare 08/356 oppure a una circolare che integra o sostituisce quest'ultima.

Prestito sintetico in titoli

A integrazione delle suddette norme sul prestito in titoli, è possibile effettuare un prestito in titoli anche in modalità sintetica ("prestito sintetico in titoli"). Si ha un prestito sintetico in titoli quando un titolo che fa parte del fondo viene venduto a una controparte al prezzo attuale di mercato. Tale vendita viene effettuata a condizione che il fondo acquisti contemporaneamente dalla controparte venditrice un'opzione, garantita per iscritto e senza alcun effetto leva, che autorizza il fondo a esigere in futuro la consegna di titoli del medesimo tipo, qualità e quantità corrispondenti ai titoli venduti dalla controparte. Il prezzo dell'opzione ("prezzo dell'opzione") corrisponde al prezzo attuale di mercato della vendita dei titoli al netto della (a) tasso sui prestiti in titoli, dei (b) ricavi (ad esempio dividendi, pagamenti di interessi, corporate action) sui titoli che in caso di esercizio dell'opzione possono essere reclamati, e dei (c) costi di esercizio associati all'opzione. L'esercizio dell'opzione ha luogo nel corso di validità del prezzo di esercizio. Se nel corso di validità dell'opzione il titolo che sta alla base del prestito sintetico viene venduto a motivo della modifica della strategia d'investimento, questa operazione può realizzarsi mediante la vendita dell'opzione al prezzo prevalente di mercato al netto dei costi di esercizio.

b) Il fondo potrà saltuariamente acquistare o vendere titoli sotto forma di operazioni di pronti contro termine. In questi casi il contraente dovrà essere una primaria istituzione finanziaria specializzata in queste operazioni. Nel periodo della durata di un contratto, il fondo non può vendere i titoli oggetto del contratto. Il grado di esposizione in operazioni di pronti contro termine verrà sempre mantenuto tale da consentire al fondo di far fronte in ogni momento ai propri obblighi di rimborso.

Articolo 5 Calcolo del valore della quota

1. Il valore di una quota è denominato nella valuta fissata per il fondo ("valuta del fondo").

Salvo diverse disposizioni contenute nella sezione specifica, tale valuta verrà calcolata per il fondo ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo ("giorno di valutazione").

Il calcolo avverrà dividendo il patrimonio netto del fondo per il numero delle quote del fondo in circolazione il giorno di valutazione. Il patrimonio netto del fondo verrà calcolato secondo i seguenti criteri:

a) I titoli o gli strumenti del mercato monetario, quotati in una borsa valori, vengono valutati all'ultima quotazione disponibile.

b) I titoli o gli strumenti del mercato monetario non quotati in una borsa valori, ma negoziati in un altro mercato organizzato si basano su un prezzo che non sia né inferiore al corso denaro, né superiore al corso lettera al momento della valutazione e che la Società di Gestione ritiene essere un prezzo di mercato.

c) qualora i corsi non siano rappresentativi del valore di mercato o laddove per titoli o strumenti del mercato monetario diversi da quelli citati alle lettere a) e b) non possa essere stabilita alcuna quotazione, il valore di tali titoli o strumenti del mercato monetario verrà stimato, come per tutti gli altri valori patrimoniali, al valore commerciale corrente determinato dalla Società di Gestione in buona fede e secondo criteri di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili dalle società di revisione.

d) Il valore della liquidità è pari al relativo valore nominale maggiorato degli interessi;

e) i depositi a termine possono essere valutati al tasso di rendimento se, tra Società di Gestione e Depositaria, è stato stipulato un contratto che prevede la possibilità di scioglimento in qualsiasi momento dei depositi e se il tasso di rendimento corrisponde al valore di realizzo;

f) le attività non denominate nella valuta di riferimento del Fondo vengono convertite nella valuta di riferimento all'ultimo cambio medio.

g) La determinazione del prezzo dei derivati impiegati dal fondo verrà regolarmente effettuata dalla Società di revisione e sarà soggetta a sistematica verifica. I criteri definiti per la determinazione del prezzo dei derivati saranno validi per il periodo di durata dei singoli derivati.

h) I credit default swap saranno valutati prendendo a riferimento convenzioni di mercato standardizzate, secondo il valore attuale dei loro flussi di capitale futuri considerato il relativo rischio d'insolvenza. Per gli swap su tassi d'interesse verrà fornita una valutazione in base al loro valore di mercato, stabilito prendendo a riferimento la relativa curva dei tassi. Gli altri swap verranno valutati secondo il valore di mercato adeguato stabilito in buona fede secondo le procedure disposte dalla Società di Gestione

e riconosciute dalla Società di revisione del fondo.

i) Le quote di fondi target incluse nel fondo verranno valutate all'ultimo prezzo di rimborso stabilito e disponibile.

2. Per il fondo viene tenuto un conto a compensazione degli utili.

3. In caso di consistenti richieste di rimborso che non possano essere soddisfatte con le liquidità e le assunzioni di credito ammesse per il fondo, la Società di Gestione potrà determinare il valore della quota in base ai corsi del giorno di valutazione in cui essa effettua le operazioni di vendita di titoli necessarie per il fondo; lo stesso dicasi in caso di richieste di sottoscrizioni presentate contestualmente.

Articolo 6 Sospensione del calcolo del valore della quota

La Società di Gestione avrà facoltà di sospendere temporaneamente il calcolo del valore della quota in presenza di circostanze che rendano tale sospensione necessaria o laddove tale sospensione appaia giustificata nell'interesse dei detentori di quote, in particolare:

- per tutto il tempo in cui una borsa valori o un altro mercato regolamentato in cui è negoziata una parte sostanziale dei titoli e/o degli strumenti del mercato monetario del fondo siano chiusi (salvo per i giorni di chiusura abituale come fine settimana o festività) oppure quando gli scambi in tale borsa valori o mercato regolamentato siano soggetti a restrizioni o sospesi;
- in situazioni di necessità, quando la Società di Gestione non possa disporre di investimenti o non sia in grado di trasferire liberamente il controvalore delle operazioni di acquisto e vendita oppure sia impossibilitata a eseguire regolarmente il calcolo del valore della quota.

Gli investitori che avranno chiesto il rimborso delle quote verranno informati immediatamente circa la sospensione del calcolo del valore della quota e circa il ripristino dello stesso. Al ripristino del calcolo, agli investitori verrà riconosciuto il prezzo di rimborso corrente.

La sospensione del calcolo del valore della quota verrà pubblicata su un quotidiano lussemburghese.

Articolo 7 Emissione e rimborso di quote del fondo

1. Tutte le quote del fondo godranno di pari diritti. Le quote del fondo sono rappresentate da certificati globali. Salvo diverse disposizioni nella sezione specifica del regolamento di gestione, non sussisterà alcun diritto all'emissione di certificati fisici.

2. L'emissione e il rimborso delle quote avvengono presso la Società di Gestione e ogni ufficio di pagamento.

3. La Società di Gestione potrà riacquistare le quote unilateralmente dietro pagamento del prezzo di rimborso, nella misura in cui

ciò risulti necessario nell'interesse di tutti i detentori di quote o a tutela della Società di Gestione o del fondo.

Articolo 8 Limiti all'emissione di quote

1. A propria discrezione la Società di Gestione potrà, in ogni momento, rigettare una richiesta di sottoscrizione o limitare, sospendere provvisoriamente o definitivamente l'emissione di quote oppure riacquistare le quote dietro pagamento del prezzo di rimborso, qualora ciò risulti necessario nell'interesse dei detentori di quote, nell'interesse pubblico, a tutela del fondo o dei detentori stessi. In tal caso la Società di Gestione o l'ufficio di pagamento provvederà immediatamente alla restituzione dei pagamenti pervenuti per richieste di sottoscrizione non ancora evase.
2. La sospensione dell'emissione di quote verrà pubblicata su un quotidiano lussemburghese ed eventualmente nei paesi di collocamento.

Articolo 9 Limiti al rimborso di quote

1. La Società di Gestione avrà diritto di sospendere il rimborso di quote, qualora siano circostanze eccezionali a richiederlo e la sospensione sia giustificata nell'interesse dei detentori di quote.
2. La Società di Gestione, previo consenso della banca depositaria, è autorizzata a evadere consistenti richieste di rimborso dopo aver tempestivamente venduto valori patrimoniali del fondo in misura adeguata.
3. La Società di Gestione o l'ufficio di pagamento è tenuto ad effettuare il pagamento a condizione che non esistano disposizioni di legge, ad esempio norme valutarie o altre circostanze su cui la Società di Gestione o l'ufficio di pagamento non ha potere di intervento, che vietino il trasferimento del prezzo di rimborso nel paese del richiedente.
4. La sospensione del rimborso di quote verrà pubblicata su un quotidiano lussemburghese ed eventualmente nei paesi di collocamento.

Articolo 10 Certificazione di bilancio

Il bilancio del fondo viene certificato da una Società di revisione nominata dalla Società di Gestione.

Articolo 11 Utilizzo dei proventi

1. La Società di Gestione decide se effettuare la distribuzione dei dividendi o il reinvestimento. In caso di distribuzione la Società di Gestione stabilirà, altresì, se e in che misura avrà luogo la distribuzione. Per la distribuzione dei dividendi si potranno utilizzare i proventi ordinari netti e gli utili da capitale realizzati. Inoltre potranno essere distribuiti anche gli aumenti di valore non realizzati, gli utili da capitale degli esercizi precedenti e gli altri attivi, a patto che il patrimonio netto del fondo non scenda al di sotto dell'ammontare minimo previsto dall'articolo 23 della Legge del 17 dicembre 2010. Le distribuzioni verranno corrisposte sulle quote emesse alla data della distribuzione. Le distribuzioni potranno essere effettuate interamente

o parzialmente in forma di quote gratuite. Eventuali frazioni residue potranno essere pagate in contanti o accreditate. I dividendi non riscossi entro il termine fissato nell'Art. 16 si prescriveranno e andranno a beneficio del Fondo.

2. La Società di Gestione potrà decidere di pagare acconti su dividendi per il fondo ai sensi di legge.

Articolo 12 Modifiche al regolamento di gestione

1. La Società di Gestione, con il consenso della banca depositaria, potrà modificare integralmente o parzialmente il regolamento di gestione in qualsiasi momento.
2. Le modifiche al regolamento di gestione verranno depositate ed entreranno in vigore, salvo diverse disposizioni, immediatamente dopo il deposito.

Articolo 13 Pubblicazioni

1. I prezzi di emissione e di rimborso possono essere richiesti presso la Società di Gestione e qualsiasi ufficio di pagamento. Inoltre, i prezzi di emissione e di rimborso verranno pubblicati dai mezzi di comunicazione idonei (ad es. Internet, sistemi informativi elettronici, giornali, ecc.) in ogni paese di collocamento.
2. La Società di Gestione redigerà un rendiconto annuale sottoposto a revisione e una relazione semestrale, conformemente alle prescrizioni di legge del Granducato di Lussemburgo.
3. Il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori e il regolamento di gestione, nonché il rendiconto annuale e la relazione semestrale del fondo saranno gratuitamente a disposizione dei detentori di quote presso la sede della Società di Gestione e ogni ufficio di pagamento.

Articolo 14 Liquidazione del fondo

1. La durata del fondo è stabilita nella sezione specifica del regolamento di gestione.
2. Fatto salvo quanto disposto al punto 1, il fondo può essere liquidato in qualsiasi momento dalla Società di Gestione, a condizione che la sezione specifica del regolamento di gestione non contenga disposizioni diverse. La Società di Gestione potrà deliberare la liquidazione del fondo a condizione che essa risulti necessaria o appropriata in considerazione degli interessi dei detentori di quote, nella tutela degli interessi della Società di Gestione o degli interessi della politica d'investimento.
3. Si procederà obbligatoriamente alla liquidazione del fondo nei casi previsti dalla legge.
4. La liquidazione del fondo verrà pubblicata dalla Società di Gestione sul Mémorial e su almeno due quotidiani di sufficiente tiratura, tra cui almeno un quotidiano lussemburghese, in conformità alle norme di legge e alle disposizioni del paese di collocamento.
5. In caso di liquidazione del fondo verrà sospesa l'emissione di quote. Il rimborso

di quote sarà possibile fino a poco tempo prima della data di liquidazione, tenendo in considerazione le eventuali spese di liquidazione, che verranno così sostenute da tutti i detentori di quote partecipanti al fondo fino al momento dell'entrata in vigore della delibera di liquidazione.

6. La banca depositaria provvederà a ripartire tra i detentori di quote del fondo, proporzionalmente ai loro diritti, i proventi derivanti dalla liquidazione, dedotte le spese di liquidazione e i compensi, secondo le istruzioni della Società di Gestione o eventualmente dei liquidatori della stessa o dei liquidatori nominati dalla banca depositaria d'accordo con l'autorità di vigilanza. I proventi netti derivanti dalla liquidazione che alla chiusura della procedura di liquidazione non saranno stati reclamati dai detentori di quote, dopo tale chiusura verranno depositati dalla banca depositaria presso la Caisse des Consignations di Lussemburgo per conto dei detentori di quote aventi diritto. Qualora non richiesti entro il termine previsto dalla legge, tali importi saranno prescritti.
7. Detentori di quote, relativi eredi o aventi diritto non potranno richiedere né la liquidazione né la divisione del fondo.

Articolo 15 Fusione

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la fusione del fondo per incorporazione in un altro fondo.
2. Tale delibera verrà pubblicata su un quotidiano lussemburghese e in conformità alle norme del paese di collocamento.
3. Salvo diverse disposizioni specifiche, la fusione avverrà sotto forma di liquidazione del fondo da incorporare e contestuale acquisizione di tutti i valori patrimoniali da parte del fondo o comparto rilevante, in conformità alle disposizioni di legge vigenti. In deroga alle disposizioni relative alla liquidazione del fondo (articolo 14), gli investitori del fondo da incorporare riceveranno quote del fondo incorporante, il cui numero verrà definito sulla base del rapporto tra il valore delle quote dei fondi in questione al momento dell'incorporazione, più un'eventuale compensazione dei saldi.
4. Prima dell'entrata in vigore della fusione, i detentori di quote del fondo avranno la possibilità di ritirarsi dal fondo in questione mediante riscatto delle proprie quote al prezzo di rimborso, entro il termine di un mese dalla pubblicazione della delibera di fusione da parte della Società di Gestione.
5. L'esecuzione della fusione verrà supervisionata dalla società di revisione del fondo.

Articolo 16 Prescrizione e termine di presentazione

1. Trascorsi cinque anni dall'insorgenza del diritto, i crediti vantati dai detentori di quote nei confronti della Società di Gestione o della banca depositaria non potranno più essere fatti valere legalmente, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

2. Il termine di presentazione delle cedole di dividendo è pari a cinque anni.

Articolo 17 Leggi applicabili, foro competente e lingua ufficiale

1. Il regolamento di gestione del fondo è soggetto al diritto lussemburghese. Lo stesso vale per i rapporti giuridici tra i detentori di quote e la Società di Gestione. Il regolamento di gestione è depositato presso il Tribunale distrettuale di Lussemburgo. La definizione di tutte le eventuali controversie insorte tra detentori di quote, Società di Gestione e banca depositaria verrà devoluta al foro territorialmente competente all'interno del distretto di Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo). La Società di Gestione e la banca depositaria sono autorizzate a sottomettere se stesse e il fondo alla giurisdizione e al diritto dei paesi in cui le quote vengono distribuite, in riferimento a rivendicazioni degli investitori residenti in tali paesi e per questioni inerenti al fondo.
2. Il tedesco è la lingua ufficiale di questo regolamento di gestione. Per le quote del fondo vendute ad investitori nel loro rispettivo paese, la Società di Gestione può dichiarare vincolante, per se stessa e per il fondo, la traduzione nella lingua dei paesi in cui le quote sono ammesse al pubblico collocamento.

Regolamento di gestione – Sezione specifica

Il fondo denominato DWS Euro-Corp High Yield è disciplinato, oltre che dalle norme contemplate nella sezione generale del regolamento di gestione, anche dalle seguenti disposizioni.

Articolo 18 Politica d'investimento

Obiettivo della politica d'investimento del fondo DWS Euro-Corp High Yield è il conseguimento per il fondo di un rendimento superiore alla media. Verranno quindi acquistati prevalentemente titoli a tasso fisso di società che presentano rendimenti chiaramente superiori ad equiparabili titoli di stato. Il fondo dovrà investire soprattutto in titoli a tasso fisso di emittenti situati nell'ambito dell'UE e in titoli a tasso fisso denominati in euro. In tal senso potranno essere consapevolmente acquistati titoli di emittenti la cui solvibilità non viene considerata buona sul mercato (i cosiddetti non investment grade bonds o high yield bonds). La Società di Gestione acquisterà per il fondo solo i titoli di emittenti che, in seguito ad un'adeguata analisi, risulteranno in grado di soddisfare gli impegni di pagamento in conto interessi e capitale. Non è comunque possibile escludere completamente il rischio di un totale deprezzamento di singoli titoli acquistati per il fondo. Diversificando gli investimenti tra più emittenti si cercherà di contenere gli eventuali rischi residui. La legge consente lo svolgimento di operazioni di credit default swap. Il patrimonio del fondo può inoltre essere investito in qualsiasi altro valore patrimoniale ammesso.

In deroga al limite d'investimento fissato all'articolo 4 B. (n) riguardo all'impiego di derivati, si applicheranno le seguenti limitazioni d'investimento nell'ambito delle restrizioni d'investimento vigenti in quel momento nei vari paesi di collocamento:

i derivati, corrispondenti a una posizione short, dovranno presentare un'adeguata copertura costante e si potranno impiegare esclusivamente a scopo di copertura. La copertura è limitata al 100% del sottostante a scopo di copertura. Si potrà investire in derivati, che al contrario corrispondano ad una posizione long e non dispongano di relativa copertura, fino ad un massimo del 35% del patrimonio netto del fondo.

Gestione dei rischi

La metodologia utilizzata per la limitazione del rischio di mercato per il patrimonio del fondo è l'approccio del Value at Risk (VaR) relativo. A integrazione delle norme contenute nella sezione generale del prospetto il potenziale di rischio di mercato del patrimonio del fondo viene misurato con l'ausilio di un patrimonio di riferimento senza derivati. Il patrimonio di riferimento è un portafoglio che non esercita alcun effetto leva sul patrimonio del comparto con l'impiego di derivati. Il patrimonio di riferimento corrispondente del fondo DWS Euro-Corp High Yield comprende obbligazioni aziendali denominate in euro ad alto rendimento (valutazione da BB a B) fixed e floating con esclusione del settore finanziario. La composizione dettagliata del patrimonio di riferimento può essere richiesta alla Società di Gestione.

Articolo 19 Valuta del fondo, prezzo di emissione e di rimborso, frazioni di quota

1. La valuta di riferimento del fondo è l'euro.
2. Il prezzo di emissione corrisponde al valore della quota più una commissione di sottoscrizione massima del 3% del valore della quota a favore della Società di Gestione. La Società di Gestione può girare la commissione di sottoscrizione a qualsiasi ufficio intermediario come remunerazione per le prestazioni di vendita. Il prezzo di emissione potrà aumentare a causa di eventuali commissioni o altri oneri previsti nei diversi paesi di collocamento. Possono essere emesse frazioni di quota, il prospetto d'offerta riporta indicazioni concrete sulla quantità di numeri decimali con cui avviene l'emissione di frazioni. Le frazioni di quota conferiscono diritto di partecipazione a eventuali dividendi sulla base di un pro-rata.
3. Il prezzo di rimborso corrisponde al valore della quota meno una commissione di rimborso massima del 2,5% del valore della quota, a favore della Società di Gestione. L'imposizione o meno al fondo della commissione di rimborso e il suo importo vengono indicati nel riepilogo "In sintesi" contenuto nel prospetto. Il prezzo di rimborso può ridursi anche a causa di eventuali commissioni o altri oneri previsti nei paesi di collocamento delle quote.

Articolo 20 Quote

Le quote del fondo sono rappresentate da certificati globali. Non si avrà diritto all'emissione di certificati fisici.

Articolo 21 Spese e servizi ricevuti

Il fondo pagherà un compenso forfettario pari ad un massimo dell'1,1% annuo del proprio patrimonio netto sulla base del valore patrimoniale netto calcolato nel giorno di valutazione. Con tale compenso verranno pagati in particolare alla Società di Gestione, la gestione del fondo, il collocamento e la banca depositaria. Di norma il compenso forfettario verrà prelevato dal fondo alla fine del mese. Oltre al compenso forfettario potranno essere addebitati al fondo i seguenti costi:

- tutte le imposte gravanti sui valori patrimoniali del fondo e sul fondo stesso (in particolare la taxe d'abonnement), oltre alle eventuali imposte connesse alle spese di gestione e di custodia;
- spese derivanti dall'acquisto e dalla vendita di valori patrimoniali;
- spese straordinarie (ad esempio spese processuali) sostenute nell'interesse dei detentori di quote del fondo; la decisione sull'assunzione di tutte le spese spetta al Consiglio di Amministrazione; tali spese devono essere dettagliate nel rendiconto annuale;
- i costi sostenuti per aggiornare gli investitori del fondo tramite un supporto dati durevole, fatte salve le spese relative alla comunicazione in caso di fusioni di fondi e di adozione

di misure legate a errori di calcolo in sede di calcolo del valore della quota o di violazione dei limiti d'investimento.

La Società di Gestione, inoltre, riceverà dal fondo una commissione di performance, pari a un quarto della differenza tra il rendimento delle quote in circolazione e il rendimento dell'indice Merrill Lynch Euro BB-B Non-Financial Fixed & Floating Rate HY Constrained (Bloomberg: HEAG). La commissione di performance verrà calcolata giornalmente e regolata annualmente.

La Società di Gestione trasmette di norma le parti della sua commissione di gestione agli uffici di intermediazione. Ciò avviene per l'indennizzo di prestazioni di vendita sulla base di portafogli negoziati, che possono anche essere parti sostanziali.

La Società di Gestione potrà altresì ricevere fino alla metà dei proventi derivanti dalle operazioni di prestito di titoli (incluse le operazioni sintetiche di prestito titoli) per conto del patrimonio del fondo come compenso forfettario.

Per quanto riguarda l'attività commerciale dei fondi d'investimento, la Società di Gestione ha il diritto di avvalersi di vantaggi monetizzabili offerti da broker e operatori, e impiegati dalla Società di Gestione nell'interesse dei detentori di quote per le decisioni relative agli investimenti. Tali prestazioni comprendono servizi diretti offerti dagli stessi broker e operatori, come ricerche e analisi finanziarie nonché servizi indiretti, quali, a titolo esemplificativo, sistemi di informazioni sul mercato e sulle quotazioni.

Investimento in quote di fondi target

L'investimento in fondi target potrà comportare doppi addebiti di costi, in particolare commissioni di gestione duplicate, poiché verranno addebitate spese sia a livello del fondo che di un fondo target.

In caso di acquisto di quote di fondi, gestite direttamente o indirettamente dalla Società di Gestione stessa o da un'altra società collegata alla Società di Gestione da gestione o controllo comuni, ovvero da una sostanziale partecipazione diretta o indiretta di più del 10% del capitale o dei diritti di voto ("fondi collegati"), al fondo si potrà addebitare solo un compenso forfettario ridotto, fino allo 0,25%, in base all'entità degli investimenti suddetti.

Lo stesso varrà in riferimento alla commissione di gestione, qualora non si applichi alcun compenso forfettario a favore del fondo.

Se la Società di Gestione investe in quote di fondi collegati, che presentano un compenso forfettario minore rispetto a quello del fondo, la Società di Gestione potrà addebitare al fondo la differenza fra il compenso forfettario del fondo e il compenso forfettario del fondo collegato invece del compenso forfettario ridotto (fino allo 0,25%) relativo alle quote d'investimento acquistate.

Lo stesso varrà in riferimento alla commissione di gestione, qualora non si applichi alcun compenso forfettario a favore del fondo e/o del fondo collegato.

Per le quote d'investimento acquistate per il fondo, nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale viene pubblicato l'importo delle commissioni di emissione e di rimborso applicate al fondo nel periodo di riferimento per l'acquisto e il rimborso di quote di fondi target nazionali ed esteri. In caso di acquisto di fondi collegati, la Società di Gestione o l'altra società non potrà applicare alcuna commissione di sottoscrizione e di rimborso per l'acquisto e il rimborso. Inoltre, nelle relazioni viene resa nota la commissione di gestione per quote d'investimento applicata al fondo dalla Società di Gestione stessa, da un'altra Società d'investimento di capitali, da una Società d'investimento per azioni a capitale variabile o da un'altra società alla quale la Società di Gestione sia collegata in virtù di una partecipazione indiretta o diretta sostanziale di oltre il 10% del capitale o dei diritti di voto, o da un'altra Società d'investimento estera, compresa la sua Società di Gestione.

Articolo 22 Esercizio fiscale

L'anno fiscale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23 Durata del fondo

La durata del fondo è a tempo indeterminato.

Articolo 24 Banca depositaria

La banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.A., Lussemburgo.

DWS Investment S.A.

2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo, Lussemburgo

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-900

www.dws.lu